

SENATO DELLA REPUBBLICA
— IV LEGISLATURA —

540^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA	
Per il rinvio della seduta:	
PRESIDENTE	Pag. 29233
JANNUZZI	29232, 29233
CORTE COSTITUZIONALE	
Trasmissione di sentenza	
29231	
CORTE DEI CONTI	
Annunzio di relazione sulla gestione finanziaria di ente	
29231	
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	
29231	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	
29231	
Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1974 e 1975:	
PRESIDENTE	29232
MARTINELLI	29232

Discussione ed approvazione:	
« Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (1592 e 1620-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarichi e di un disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati):	
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 29234 e <i>passim</i>
MONNI	29237
PALUMBO	29233 e <i>passim</i>
* PENNACCHIO	29241
PETRONE	29255
SCHIAVONE, relatore	29258 e <i>passim</i>
TOMASSINI	29237, 29238
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 » (1974) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima), e « Varia-	

540^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 DICEMBRE 1966

zioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento) » (1975) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 29287
BERGAMASCO	29281
BERTOLI	29278
CORNAGGIA MEDICI	29281
* Lo GIUDICE, relatore sul disegno di legge n. 1975	29270, 29274
MARTINELLI, relatore sul disegno di legge n. 1974	29270, 29286

INTERROGAZIONI

Annunzio di ritiro 29291

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 29290

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P I R A S T U , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MILITERNI, SPASARI, BERLINGIERI, PERUGINI e MURDACA. — « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (1985);

MACCARRONE, MINELLA MOLINARI Angiola, CASSESE, ROMANO, SCOTTI, DI PAOLANTONIO, SIMONUCCI, ZANARDI, BUFALINI, FARNETI Ariella, GRANATA, PERNA, PIOVANO, D'ANGELOSANTE, CIPOLLA, ORLANDI e FORTUNATI. — « Disciplina della professione di "terapista della riabilitazione", ausiliaria della professione medica e norme per l'istituzione delle scuole » (1986);

PERUGINI. — « Modificazioni al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (1987).

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costi-

tuzionale con lettera del 19 dicembre 1966 ha trasmesso copia della sentenza depositata nella stessa data in Cancelleria con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 — limitatamente alle parti in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale siciliano di richiedere alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva — nonché dell'intero secondo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto (Sentenza n. 121) (*Doc. 93*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati FODERARO e CAIAZZA. — « Disciplina dell'ora legale » (1926);

2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1844);

Deputati BONAITI ed altri. — « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (1977);

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale » (1935);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (193);

« Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse di cavalli » (1818);

« Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 » (1927);

Deputati BREGANZE ed altri. — « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (1941);

Commissioni permanenti riunite 7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 10^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali" » (1503), *con modificazioni*.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per l'esercizio 1965 (*Doc. 29*).

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1974 e 1975

M A R T I N E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I. Io vorrei chiedere alla sua cortesia, onorevole Presidente, di sottoporre al Senato una richiesta che presento a nome della Commissione finanze e tesoro: quella di applicare, per l'esame di due disegni di legge, il disegno di legge n. 1974, che concerne « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 », di cui io stesso sono relatore, e il disegno di legge numero 1975, « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1966 (primo provvedimento) », del quale è relatore il collega Lo Giudice, la procedura urgentissima di cui all'articolo 53 del nostro Regolamento.

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Martinelli è accolta. Resta inteso che la discussione dei disegni di legge nn. 1974 e 1975 avrà luogo dopo la conclusione della discussione del disegno di legge n. 1592-1620-B, iscritto al primo punto dell'ordine del giorno.

Per il rinvio della seduta della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa

J A N N U Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Signor Presidente, accade spesso, e sta accadendo in questo momento, che contemporaneamente alla riunione dell'Assemblea vi siano riunioni di Commissioni. Quando questo accade nell'ambito del Senato, la difficoltà si può facilmente superare perché si può partecipare all'una e all'altra riunione; ma in questo caso si tratta di una Commissione interparlamentare che si riunisce a Montecitorio: la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

Ora, non avendo noi il dono dell'ubiquità, la pregherei, onorevole Presidente, di pregare il Presidente di quella Commissione, che pure è stato tante volte pregato da noi, di non fissare la seduta della Commis-

sione (ed era notorio che oggi si riuniva l'Assemblea alle ore 17) contemporaneamente a quella dell'Assemblea e in questo caso di voler cortesemente sospendere la seduta odierna già indetta.

La questione non è soltanto di difficoltà o di impossibilità di presenza contemporanea a due sedute; è anche di validità delle sedute stesse, specialmente in caso di votazioni. Se infatti la differenza di un voto capovolgesse una decisione e l'assenza fosse dovuta al legittimo impedimento da parte di qualche commissario a partecipare ad una seduta a causa della sua partecipazione ad una seduta dell'Assemblea o di altra Commissione, la nullità sarebbe ancora più evidente.

La pregherei quindi, signor Presidente, di comunicare il nostro impedimento e di pregare ufficialmente il Presidente della Commissione inquirente di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, le do atto della piena fondatezza della sua richiesta. Lei sa che effettivamente lo sforzo delle Presidenze delle Assemblee è stato sempre rivolto nel senso di evitare l'inconveniente da lei lamentato. Ma lei sa anche che, purtroppo, nessun regolamento obbliga il Presidente della Commissione inquirente a chiedere ai Presidenti delle Assemblee l'autorizzazione per indire una riunione. Dovrebbe essere pacifico, dato appunto il carattere della Commissione e data l'impossibilità per i suoi membri di essere sostituiti, che queste riunioni non dovrebbero aver luogo contemporaneamente alle sedute delle Assemblee.

Comunque, mi faccio carico senz'altro della sua richiesta e, anche se non so se faremo ancora a tempo perchè sono ormai le 17,10 ed io soltanto in questo momento apprendo che la Commissione inquirente è stata convocata, esprimeremo senz'altro alla Presidenza della Camera se non altro il nostro disappunto nel constatare questa concordanza, aggiungendo la preghiera — ripeto, se potrà essere accolta questa volta — di rinviare ad altra data da stabilirsi la riunione della Commissione inquirente.

JANNUZZI. Grazie, signor Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (1592-1620-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi e di un disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo », già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi e di un disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge iscritto al primo punto dell'ordine del giorno di oggi, e riguardante il contenzioso elettorale amministrativo, ritorna in Senato dopo che già il Senato aveva approvato un precedente disegno di legge di uguale oggetto: e vi ritorna in quanto la Camera dei deputati ha ritenuto di dover sostituire al disegno di legge approvato da questa Assemblea un proprio disegno di legge; ciò sulla base del dubbio della legittimità costituzionale delle attribuzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative.

È avvenuto intanto che, per ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso luglio, la questione di legittimità relativa alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale è stata deferita alla Corte costituzionale; e per informazione assunta presso la cancelleria della Corte medesima, il 19 gennaio, in Camera di consiglio, la Corte costituzionale deciderà sulla questione medesima, dato che non c'è stata costituzione di parti.

In questa situazione, non sembrerebbe opportuno, conveniente e saggio attendere la decisione della Corte costituzionale? Sarà probabilmente nel senso dell'incostituzionalità — almeno ce lo auguriamo tutti quanti — e in questo caso potremo procedere oltre nell'esame del disegno di legge; ma se per avventura la Corte costituzionale avesse a ritenere costituzionalmente legittime le norme che attribuiscono alle Giunte provinciali amministrative competenza giurisdizionale, allora — ed in questo caso — ci troveremmo di fronte ad un disegno di legge che mancherebbe della base, della motivazione fondamentale sulla quale si regge. Questa è la prima ragione per cui chiedo che si sospenda la discussione di questo disegno di legge per rinviarla a dopo la decisione della Corte costituzionale che, ripeto, avremo il 19 gennaio, cioè fra un mese.

C'è però un secondo motivo, signor Presidente e onorevole Ministro: il disegno di legge che dovremmo ora esaminare comporta la necessità di maggiori spese. L'articolo 2, nel testo con il quale modifica l'articolo 83/10 del testo unico sulle elezioni dei Consigli comunali, stabilisce infatti che gli organi giurisdizionali, che dovrebbero andare a costituirsi per decidere sulle questioni concernenti le irregolarità elettorali, siano formati da un presidente e da un membro provenienti dall'Amministrazione dell'interno, ai quali verrebbe fatto il trattamento di consigliere di Stato e di primo referendario. Si prevedono poi indennità di presenza ai componenti designati dalle assemblee costituite dai consiglieri provinciali. Tutto questo comporta una spesa che si aggira intorno ad un centinaio di milioni l'anno, per lo meno. Ma il disegno di legge non porta alcuna disposizione sulla copertura di questa spesa; siamo pertanto di fronte ad un disegno di legge in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Anche per questo motivo chiedo che il disegno di legge sia restituito alla Commissione permanente, sentito il parere della Commissione finanze e tesoro, e integrato comunque dalla norma che provvede alla copertura degli oneri finanziari. Grazie, signor Presidente.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto precisare che l'urgenza di provvedere alla materia di cui ci occupiamo nasce dal fatto che i ricorsi elettorali che si riferiscono alle elezioni dal 1964 in poi sono tutti fermi. E voi sapete che, di fronte ai due rami del Parlamento, pendono interrogazioni con cui si chiede la definizione urgente di questi ricorsi, alcuni dei quali naturalmente incidono in maniera decisiva sulle maggioranze stesse che si sono formate dopo le elezioni.

Quindi, sull'esigenza di provvedere con urgenza a sistemare la materia, credo che non ci possa essere ombra di dubbio, tanto è vero che lo stesso senatore Palumbo aveva presentato un disegno di legge che serviva a coprire il vuoto legislativo che si era determinato in questa materia.

Il Governo, il 4 aprile, presentò al Senato un suo disegno di legge con cui rabbuciava la situazione che si era venuta a determinare in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che colpiva la competenza dei Consigli comunali e provinciali, disegno di legge approvato con urgenza dal Senato il 4 maggio e trasmesso alla Camera dei deputati.

Senonchè questo disegno di legge, trasmesso alla Camera dei deputati, ebbe delle vicissitudini piuttosto complesse, perchè la Commissione affari costituzionali, nel prendere in esame il provvedimento, specialmente ad opera, se non erro, degli onorevoli Luzzatto e Nannuzzi, osservò che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale, se aveva inciso sui Consigli comunali e provinciali, aveva però dedotto dei motivi che ugualmente incidevano sulle Giunte provinciali amministrative nella loro composizione, per cui il disegno di legge che noi andavamo a fare poteva avere validità sì e no per qualche mese e vi erano dubbi fondati sulla sua costituzionalità.

Che i colleghi Luzzatto e Nannuzzi in questo probabilmente avessero ragione è provato dal fatto che successivamente questi dubbi sono stati sollevati, ed il problema è all'esame della Corte costituzionale.

In seguito il parere, per le insistenze del Governo, fu dato in senso favorevole, ma mettendo in rilievo questi dubbi che nella discussione erano emersi. La seconda Commissione della Camera, nel prendere in esame il parere della prima Commissione, rilevò che non era possibile non riconoscere il fondamento delle eccezioni sollevate dalle opposizioni e ritenne che, essendo ormai il problema di fronte al Parlamento, non poteva essere evitato e che bisognava rivedere completamente la materia.

In seguito a ciò, la Commissione decise la formazione di un Comitato ristretto. Questo Comitato ristretto ha lavorato parecchi mesi perché vi erano punti fondamentali che rendevano difficile la materia. Primo, creare un organo che fosse costituzionale; secondo, crearlo in maniera tale da non far sì che venisse ad aver vita una struttura permanente che poi sarebbe rimasta e avrebbe pregiudicato l'eventuale realizzazione dei tribunali amministrativi; terzo, dare a tutta questa materia una grande celerità in maniera da sbloccare le situazioni che avevano particolare valore, secondo quello che fu detto in quella sede particolarmente dalle opposizioni.

Il Governo ha assistito al lavoro del Comitato ristretto, ha fornito una sua collaborazione tecnica, ha dato il contributo, in sostanza, degli elementi che venivano a mano a mano richiesti e alla fine si è arrivati all'elaborazione di un testo concordato che fu approvato all'unanimità dal Comitato ristretto nel quale erano presenti tutte le parti politiche della Camera, fu approvato all'unanimità dalle Commissioni e fu approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Ora il collega Palumbo, valorosissimo giurista, in sede di Commissione al Senato, ha sollevato alcune obiezioni alle quali ho avuto il piacere e l'onore di rispondere; queste obiezioni non hanno scosso in sostanza i principi che già erano stati affer-

mati nelle Commissioni e nella Assemblea della Camera.

Infatti, che in questa materia uno possa trovare degli elementi sui quali sollevare e adombrare dei dubbi, è pacifico; ma, per esempio, il principale argomento che in Commissione aveva sollevato il collega Palumbo, cioè quello delle Giunte provinciali amministrative che erano ancora validamente in funzione per questa parte, già è stato abbandonato perché la Corte costituzionale, come la prima Commissione aveva previsto, ha già preso in esame questo aspetto.

Gli altri argomenti circa il fondamento di questa materia naturalmente non tengono conto di un'esigenza: che si tratta di un organo provvisorio. Qui dobbiamo decidere i ricorsi delle elezioni del 1964, del 1965 e del 1966. O vogliamo provvedere o non vogliamo provvedere. Il Governo che cosa doveva fare? Aveva il dovere di provvedere, di prendere l'iniziativa, e l'ha presa. L'organismo che noi abbiamo creato ha un carattere estremamente provvisorio — ecco una delle preoccupazioni fondamentali soprattutto dell'opposizione e di altre parti politiche — perché non è una nuova Magistratura; usa organi e funzionari che già esistono, non ha strutture burocratiche nuove, è un organismo snello che in sostanza non pregiudica in nessuna maniera la soluzione del problema, molto più importante, dei tribunali amministrativi. Questo è stato il concetto informatore di questa materia.

L'ultimo argomento portato dal senatore Palumbo è anch'esso un abile argomento giuridico che non giunge inaspettato. Debo dire che in sede di Comitato ristretto, senatore Palumbo, quando appunto il collega Luzzatto si occupò, nell'articolo 8310, della questione relativa al trattamento economico, io previdi che poi nel corso dell'ulteriore *iter* del disegno di legge qualcuno avrebbe sollevato il problema della copertura. Dissi: la copertura c'è, però sicuramente si cercherà di creare una carenza di copertura, perché adesso siamo tutti d'accordo ma le divergenze possono sempre sovrappiungere. E devo dire che sono stato buon profeta perché, come abbiamo visto, la questione della copertura è venuta fuori.

Ora il problema della copertura non sussiste. Infatti, per quanto riguarda i gettoni di presenza, dobbiamo tener presente che il bilancio del Ministero dell'interno all'articolo 1052 prevede la copertura dei gettoni di presenza dei componenti le Giunte provinciali amministrative che sono in numero di 5 per ciascuna provincia, mentre i gettoni di presenza vengono dati ai componenti della Giunta elettorale regionale solo in numero di 3 per tutte le provincie di una regione. Quindi non c'è dubbio che vi è un consistente risparmio in quanto il numero di coloro che beneficiano di questi gettoni si riduce notevolmente. Inoltre la materia riservata all'esame delle Giunte elettorali regionali si viene a ridurre notevolmente anche per il fatto che la materia relativa all'eleggibilità viene trasferita all'Autorità giudiziaria ordinaria, per cui una parte notevole della materia non è più nella competenza attuale delle Giunte provinciali amministrative. Pertanto anche la materia sulla quale opererà il futuro organo regionale ha una considerevole riduzione.

Per queste due ragioni non vi è dubbio che vi è una consistente riduzione della spesa iscritta al capitolo 1052 del Ministero dell'interno.

Rimane l'altro problema, quello relativo ai due funzionari dell'Amministrazione dell'interno che verrebbero distaccati presso queste Commissioni. L'onere nascerebbe dalla differenza fra lo stipendio di consigliere di Stato che è di lire 5.519.900, di prefetto (4.458.000), di primo referendario (4 milioni e 157.100), di viceprefetto (3.118.100). Anche qui è stato fatto un calcolo nella sede adeguata e si è rilevato che, qualora per assurdo si prendessero tutti viceprefetti ispettori — il che, come chiarirò, non è possibile — l'onere di spesa sarebbe di 90 milioni e 724.800 lire. Però non si possono prendere viceprefetti ispettori. Come voi sapete, onorevoli colleghi, tutte le Prefetture hanno carenza di viceprefetti ispettori. Invece tutte le Prefetture hanno, per effetto della legge Pitzalis, sovrabbondanza di vicari: alla prefettura di Roma ce ne sono una decina, alla prefettura di Milano 5 o 6 e ne abbiamo a disposizione altri. Quindi

i funzionari che il Ministero dell'interno potrà utilizzare evidentemente sono i vicari, perché, come ripeto, in quel settore abbiamo sovrabbondanza, non carenza di personale; ed allora è evidente che la copertura per le spese necessarie si ridurrà intorno ai 43 milioni.

Ma questa spesa è regolarmente coperta nel capitolo 111, come fu rilevato naturalmente in sede di esame della Commissione finanze e tesoro, del bilancio del Ministero dell'interno che prevede la somma di 14 miliardi e 715 milioni, considerando tutto il personale del Ministero dell'interno a ruolo pieno. Ora, questa condizione non si verifica mai perché noi abbiamo sempre una notevole carenza di personale per effetto del meccanismo dei concorsi.

Per questa ragione, quindi, la copertura di questa somma è ampiamente assicurata e nel suo complesso il disegno di legge reca una diminuzione della spesa a carico dello Stato. È proprio per lo snellimento burocratico e per la riduzione degli oneri negli altri settori che risulta valido questo congegno, così come è stato concepito dalla Camera dei deputati.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, io ritengo che l'Assemblea non possa non tener presente l'urgenza di approvare questo disegno di legge. Infatti con la tutela dei diritti e degli interessi degli elettori e degli eletti si attua il più ampio riconoscimento della volontà popolare nella scrupolosa osservanza della legge. Non possiamo pensare che Consigli comunali possano aver vita artificiosa, non possiamo dimenticare che a distanza di due anni e più dal momento in cui vi sono state le elezioni, vi sono centinaia di ricorsi non ancora decisi che hanno turbato questo aspetto essenziale della vita del nostro Paese.

Consolidamento delle istituzioni democratiche, salvaguardia dei principi costituzionali postulano quindi che venga al più presto garantito lo svolgimento della vita democratica nelle nostre Amministrazioni locali, nella giustizia e nella libertà. È una garanzia che il Governo ha inteso dare a tutte le parti politiche, e io ho espresso alla Camera il compiacimento del Governo per il

fatto che una legge di questa importanza, sia pure non eccessiva, ma indubbiamente significativa, abbia avuto, e in Commissione e in Aula, il voto unanime di tutte le parti politiche. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, ho l'obbligo di chiedere al senatore Palumbo se mantiene la sua proposta di sospensiva.

P A L U M B O. Mantengo la proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E. Sulla questione sospensiva proposta dal senatore Palumbo possono parlare due senatori in favore e due contro.

T O M A S S I N I. Domando di parlare contro la sospensiva.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. Ritengo che la proposta di sospensiva avanzata del senatore Palumbo non sia fondata per due ragioni. Anzitutto egli afferma che il disegno di legge è fondato sul presupposto che le Giunte provinciali amministrative sono organismi incostituzionali e che, di conseguenza, sia necessario attendere la decisione del Consiglio di Stato su questo argomento.

Ora, a parte il fatto che noi non dobbiamo attendere la decisione di nessun organo consultivo, contro tale tesi milita una ragione fondamentale, ed è questa: il disegno di legge in parola prevede un ordinamento del tutto nuovo e si fonda non sul presupposto dell'incostituzionalità delle Giunte provinciali amministrative, ma sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi ed ha lo scopo di armonizzare anche la legislazione sul contenzioso elettorale all'ordinamento giuridico vigente. Tenendo presente la fondamentale distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, si è infatti demandata al giudizio della Magistratura ordinaria la materia concernente la eleggibilità e si è riservata ad un organo amministrativo di nuova creazione la decisione sugli interessi legittimi.

In questo modo che cosa ha fatto la Camera dei deputati? Non ha fatto altro che armonizzare questo settore al sistema generale. Quindi, anche se fosse possibile dar credito alla tesi secondo la quale, essendo pendente un giudizio del Consiglio di Stato sulla legittimità costituzionale delle Giunte, occorre sospendere l'esame del disegno di legge, rimarrebbe l'altra questione, che manca cioè proprio questo presupposto, e che questo disegno di legge si fonda su ben altra impostazione.

Ecco le ragioni per le quali, oltre quella dell'urgenza messa in evidenza dal Sottosegretario, ci opponiamo alla proposta di sospensiva.

M O N N I. Domando di parlare contro la sospensiva.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Onorevoli colleghi, signor Presidente, la riconosciuta urgenza del provvedimento è stata contrastata dalle difficoltà che sono insorte in questo e nell'altro ramo del Parlamento, dalle modifiche che abbiamo sentito ora illustrare dal Sottosegretario e dal fatto che si tratta di una materia che non è affatto facile risolvere. Ma l'urgenza rimane e sorprende che in questo momento a negarla sia proprio il senatore Palumbo che diligentemente avvertì l'esigenza della presentazione di un disegno di legge che regolasse questa materia. Gli argomenti che egli ha esposto sono stati già ampiamente contraddetti dall'onorevole sottosegretario Gaspari: non è il caso che io mi soffermi su di essi poiché sono già troppo chiari e troppo evidenti.

Ciò che occorre invece sottolineare è che vi è veramente necessità ed urgenza di approvare il disegno di legge, il quale nell'altro ramo del Parlamento è stato approvato, come abbiamo appreso adesso, all'unanimità, quindi anche con il favore della parte politica alla quale appartiene il senatore Palumbo. Era evidente, del resto, che questo provvedimento dovesse essere approvato all'unanimità e non capisco per quali ragioni — sono ragioni che io non in-

tendo — insorga a questo punto un nuovo ostacolo ad impedire il suo *iter* che è già stato abbastanza lungo. Non sussiste infatti alcuna ragione di incostituzionalità, non sussiste alcuna ragione di copertura, non sussiste in sostanza alcun motivo perchè si debba accogliere la proposta di sospensiva, alla quale pertanto il mio Gruppo è assolutamente contrario.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Palumbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. È superfluo dire che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge; mi limiterò molto brevemente ad enunciare i motivi che ci inducono a dare voto favorevole.

Il disegno di legge in esame rappresenta il superamento di un sistema vigente che non risponde nè alle fondamentali esigenze democratiche, nè ai principi della Carta costituzionale e che soprattutto, come dicevamo poco fa, non risponde neppure ai principi a cui si ispira l'ordinamento giuridico amministrativo.

La materia del contenzioso amministrativo può dividersi in due parti: la prima parte riguarda l'eleggibilità, passiva in questo caso, come un diritto soggettivo pubblico del cittadino ad essere eletto al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale; l'altra parte riguarda la regolarità delle operazioni per le elezioni dei consiglieri comunali e provinciali.

Qual è il sistema attualmente vigente? Alorchè sorge una questione concernente l'eleggibilità di un cittadino a consigliere comunale l'organo che deve decidere su questa materia è il Consiglio comunale, sicchè esso decide, in sede giurisdizionale, dell'eleggibilità o meno, del fondamento o meno del reclamo avanzato nei confronti di un cittadino eletto. In grado di appello de-

cide la Giunta provinciale amministrativa, quindi la Corte d'appello e infine la Corte di cassazione. Si tratta evidentemente di un sistema anomalo, misto, perchè nel procedimento intervengono organi di tipo diverso, organi amministrativi e organi giudiziari.

L'altra questione, concernente la regolarità e quindi la fondatezza o meno dei ricorsi avverso la regolarità del procedimento elettorale, invece, investe il Consiglio comunale, quindi la Giunta provinciale amministrativa, e il Consiglio di Stato come ultima istanza.

Quale il difetto del sistema sinora vigente? Il difetto è soprattutto questo: che il Consiglio comunale, pur erigendosi ad organo giurisdizionale, era nello stesso tempo parte e giudice, perchè gli stessi consiglieri comunali investiti della funzione si trasformano in giudici di se stessi o in giudici di appartenenti allo stesso Gruppo politico. Sono sorte molteplici questioni e le decisioni sono state varie. La Corte costituzionale è stata investita fin dal 1962 sulla legittimità costituzionale dei Consigli comunali come organi giurisdizionali e in un primo tempo la Corte ritenne infondate le questioni con due sentenze nel 1962 e successivamente con una ordinanza. Ritenne in sostanza la Corte costituzionale che gli articoli 82, 83 e 84 del decreto presidenziale 16 maggio 1960, in relazione agli articoli 102, 103, 104 e 130 della Costituzione, fossero costituzionali.

Senonchè, dopo queste decisioni della Corte costituzionale, la situazione permaneva confusa ed incerta. La dottrina insisteva nel rilevare l'irregolarità del procedimento che veniva seguito e sottolineava soprattutto che esso non rispondeva alla distinzione sostanziale e fondamentale fra diritto soggettivo e interesse legittimo. Si diceva in sostanza che lo *ius ad officium* è un diritto soggettivo pubblico perfetto e — rilevato che la legge sul contenzioso amministrativo del 1965 stabilisce che per la tutela dei diritti soggettivi, sia privati che pubblici, bisogna ricorrere all'autorità giudiziaria in sede ordinaria, mentre per gli interessi legittimi bisogna ricorrere al Consi-

glio di Stato o alle Giunte provinciali amministrative, cioè ai tribunali amministrativi — ci si domandava perché mai anche in sede di contenzioso elettorale non si dovesse seguire questa distinzione e, correlativamente alla distinzione sostanziale, far seguire una distinzione in materia di procedimento di rito.

La Corte costituzionale, infine, con la sentenza del 1965, decise la illegittimità costituzionale dei Consigli comunali in funzione giurisdizionale sul contenzioso amministrativo, mettendone in evidenza i motivi: 1) i Consigli comunali e provinciali non sono organi indipendenti e imparziali; 2) ai componenti non è assicurata alcuna indipendenza; 3) si tratta di un procedimento povero di normali garanzie. La Corte quindi esortava a rivedere tutto l'ordinamento, per cui occorreva adeguare alla Costituzione l'ordinamento giuridico in materia di contenzioso elettorale.

Furono presentati qui due disegni di legge, uno di iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi, l'altro d'iniziativa governativa: entrambi identici nella sostanza, abolivano il primo gradino costituito dal Consiglio comunale e sostituivano ad esso la Giunta provinciale amministrativa, mentre per il resto lasciavano inalterato il sistema. Se noi avessimo approvato quei disegni di legge, avremmo avuto, in sostanza, che contro le decisioni del Consiglio comunale o provinciale sulla eleggibilità di un consigliere si sarebbe dovuto ricorrere in primo grado alla Giunta provinciale amministrativa, in secondo grado alla Corte d'appello, e in grado estremo alla Corte di cassazione. E il resto non sarebbe stato affatto modificato.

Senonchè alla Camera dei deputati, dopo aver sentito il parere della Commissione affari costituzionali, che io rileggerò anche per quanto è stato detto in sede di discussione sulla proposta di sospensiva, è stato elaborato un nuovo organico disegno di legge che è innovativo, che è, direi, radicalmente riformatore del sistema, per le osservazioni che brevemente faremo.

Disse la Commissione: « La Commissione esprime perplessità sulla costituzionalità

dell'attribuzione del contenzioso elettorale alla Giunta provinciale amministrativa sotto il profilo dei principi di cui agli articoli 102 e 108 della Costituzione. Invita pertanto la Commissione di merito a studiare un nuovo sistema di contenzioso elettorale nell'ambito dei principi costituzionali richiamati sia per la materia di eleggibilità, sia per la materia delle operazioni elettorali ».

Di conseguenza, fu elaborato il disegno di legge che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, da tutte le parti politiche, che viene oggi al Senato per la sua approvazione definitiva e che è urgente proprio per le ragioni che ricordava poc'anzi il Sottosegretario, dato che pendono moltissimi ricorsi in materia elettorale; ricorsi che peraltro paralizzano la vita amministrativa degli enti.

Venne poi una decisione della Corte costituzionale di grande rilievo, a proposito della illegittimità costituzionale dei Consigli di prefettura chiamati a decidere su casi di responsabilità formale e civile degli amministratori e del personale degli enti locali, dei quali fu rilevata la mancanza di imparzialità e di indipendenza di fronte al Potere esecutivo; e questo fu l'incentivo massimo, direi, ultimo, prossimo, che spinse la Commissione ad elaborare il disegno di legge.

Perchè affermiamo che questo disegno di legge è in armonia, almeno nel suo complesso, con l'ordinamento giuridico vigente? Prima di tutto perchè rispetta la distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo, per cui, se noi definiamo lo *ius ad officium*, il diritto ad essere eletto, come un diritto soggettivo pubblico perfetto, è ovvio che la violazione di questo diritto porta ad una controversia la cui decisione è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria, sicchè abbiamo il tribunale in prima istanza, in seconda istanza la Corte di appello e quindi la Corte di cassazione, alla quale vengono riconosciuti poteri più ampi di quelli che oggi le vengono riconosciuti in materia di decisioni di diritto sulle questioni di carattere civile o penale.

Quando invece viene violato l'interesse legittimo a che le operazioni elettorali si

svolgano regolarmente (interesse di cui è portatore ogni cittadino nell'ambito del comune o della provincia cui si riferiscono le elezioni), allora si ricorre al tribunale amministrativo, e qui c'è il *novum*. Alla Giunta provinciale amministrativa viene sostituito, come tribunale amministrativo di prima istanza, un tribunale regionale.

È ovvio che, poichè le regioni non esistono (per lo meno quelle a statuto ordinario, e non sappiamo quando verranno, pur augurandoci che vengano presto), non si può attendere la loro istituzione per attuare una riforma in una materia così importante; d'altra parte non si potevano utilizzare in questo contesto le Giunte provinciali amministrative (organi sulla cui legittimità costituzionale sussistono fortissimi dubbi), e si è perciò studiato questo nuovo organismo, il tribunale amministrativo regionale, che ha sede presso la Corte d'appello o presso il tribunale ed è costituito da membri eletti e da membri di nomina governativa, se non erro.

A questo punto, però, su questa novità noi, pur votando naturalmente la legge così com'è formulata, nutriamo soltanto una riserva: quella cioè che sarebbe stato molto più opportuno affidare la presidenza del tribunale amministrativo regionale non ad un funzionario di prefettura, come è previsto oggi, ma ad un magistrato, a un Presidente di Corte d'appello, ad esempio, o al Presidente del tribunale; perchè un magistrato offre, naturalmente, una maggiore garanzia di indipendenza che non un prefetto o un funzionario di prefettura.

Come pure c'è un'altra novità, e cioè che è riconosciuto anche al pubblico ministero il diritto d'impugnazione; e questo mi pare giusto, perchè al pubblico ministero, secondo l'ordinamento giudiziario, è demandata la vigilanza sull'osservanza delle leggi. Anche in materia civile, cioè di diritto privato, al pubblico ministero vengono riconosciuti i poteri d'intervento e i poteri d'impugnativa allorchè si tocchi l'interesse pubblico, sia pure nell'ambito della sfera privatistica. Ora, non c'è dubbio che qui l'interesse pubblico è tutto: oltre che l'interesse del privato cittadino ad essere eletto, c'è l'interesse pubblico al-

l'osservanza e al rispetto delle leggi vigenti. È esatto, quindi, che al pubblico ministero venga riconosciuto questo potere, questa facoltà o questo diritto.

Però io ho una perplessità sotto un altro aspetto, onorevoli colleghi. Perchè anche al prefetto è stato riconosciuto il diritto di impugnativa? Comprendo che il diritto di impugnativa sia riconosciuto a qualunque cittadino, perchè è un interesse legittimo; comprendo che sia riconosciuto al pubblico ministero, perchè per sua funzione deve vigilare sull'osservanza della legge, ma non comprendo perchè al prefetto, come rappresentante del Potere esecutivo nell'ambito della provincia, debba essere riconosciuto lo stesso diritto che viene riconosciuto al pubblico ministero.

Queste sono le osservazioni che volevo sottolineare, facendo però presente che tuttavia esse non ci determinano a mettere in dubbio il nostro voto favorevole sul disegno di legge.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo dei socialisti unitari vota favorevolmente: perchè in definitiva dobbiamo riconoscere che il provvedimento rappresenta quanto meno un avvio verso l'adeguamento del sistema ai principi della Carta costituzionale; è un avvicinamento alla democratizzazione delle istituzioni, convinti come siamo che il grado di democraticità di una nazione, di un popolo, si misura proprio dal modo come vengono regolate le sue istituzioni. Se le istituzioni non vengono regolate in un modo largamente democratico è chiaro che non si può parlare di vera e autentica democrazia.

Quindi, pur con le riserve che abbiamo fatto in ordine al tribunale amministrativo regionale per quanto riguarda l'affidamento della presidenza; pur con le riserve sul potere d'impugnativa riconosciuto ai prefetti; pur con alcuni altri difetti che si riscontrano ad un esame più approfondito del disegno di legge, tuttavia, per quella parte di *novum* che esso realizza, per la creazione di questi nuovi organismi, soprattutto per la snellezza e la rapidità dei procedimenti, noi siamo favorevoli.

Oggi, onorevoli colleghi, procedimenti del genere durano in media due o tre anni; e pensate a un procedimento che debba fare quattro gradi, dal Consiglio comunale fino alla Corte di cassazione, quando poi i cavilli, che non mancano mai, si aggiungono ancora per ritardare la decisione. I termini sono stati ridotti alla metà: si osservano i termini di procedura civile, ma ridotti alla metà, e questo va bene; però noi ci auguriamo che nell'applicazione pratica di questa nuova legge gli organi preposti all'osservanza di essa si ispirino non solo alla lettera della legge, ma soprattutto allo spirito che la anima, che è quello di dare una rapida soluzione a controversie che — investendo il problema, che sembra individuale, dell'elezione di un cittadino a consigliere comunale o a consigliere provinciale — investono la vita stessa degli enti comunali e provinciali e con la vita degli enti addirittura le istituzioni democratiche di base del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

* P E N N A C C H I O . È stato già detto che il disegno di legge torna radicalmente modificato al Senato, donde l'urgenza, anche in relazione alla nota decisione della Corte costituzionale, di provvedere ad una nuova regolamentazione della materia, che va vista in riferimento alla situazione di stasi in cui si è venuto a trovare il contenzioso elettorale, il quale rappresenta una branca delicata ed importante dell'amministrazione della giustizia e non può ulteriormente restare bloccato nel permanere della carenza di una apposita disciplina legislativa.

Secondo i dati in nostro possesso e che la Camera dei deputati ha registrato alla data del 12 giugno 1966, i ricorsi pendenti davanti ai vari stadi e gradi di giurisdizione, in base alle norme inficate di incostituzionalità, sono i seguenti: ricorsi per questioni di eleggibilità 755; ricorsi per questioni relative ad operazioni elettorali 203.

A tanto sono da aggiungersi tutte le altre controversie, forse ancora da proporre, derivanti dalle ultime consultazioni elettorali del 12 giugno e del 20 novembre 1966, per le quali il disegno di legge appositamente provvede con le norme transitorie.

Si tratta, come è facile rilevare, di una mole notevole di contestazioni che hanno avuto come effetto di rendere inoperanti le norme sostanziali sulla eleggibilità e sulla decadenza dei consiglieri comunali e provinciali e le norme sulla regolarità delle operazioni elettorali, dal che si desume che oggi possiamo trovarci davanti a questa situazione sconcertante ed anomala, e cioè davanti a Consigli provinciali e comunali che operano illegittimamente e davanti a consiglieri comunali o provinciali in stato di sospetta eleggibilità ed anche di contestazione.

Ora, non è possibile che gli stessi, o coloro che potrebbero potenzialmente essere domani dichiarati ineleggibili, continuino ad esercitare la rappresentanza elettiva, a partecipare a riunioni, a deliberare senza averne i diritti. Tutto ciò, a mio avviso, non può che mortificare le istituzioni democratiche e lo stesso ordine costituzionale di cui le leggi elettorali sono lo strumento ineliminabile di attuazione.

A questo punto voglio fare alcune osservazioni, soprattutto in riferimento al fatto che il disegno di legge è stato radicalmente rivoluzionato ed ha subìto una totale modificazione da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una impostazione del tutto nuova e diversa rispetto al testo approvato in data 4 maggio dal Senato.

Taluno potrebbe anche dire che il Senato fu frettoloso nell'approvare quelle poche norme che poi furono travolte dalle valutazioni della Camera, ma bisogna fare giustizia di un giudizio forse troppo frettoloso.

Il Senato, in verità, non si propose il problema di dare un assetto organico al contenzioso elettorale. Se ciò avesse voluto fare — ed è il caso di rivendicarlo — non sarebbero mancati impegno e competenza, rigore giuridico e costituzionale, formula-

zione adeguata degli articoli, così come è nella tradizione di questo alto consesso.

Ma il Senato ritenne (e ne aveva valido motivo) che, in attesa di una sistemazione definitiva della materia, fosse indispensabile, sotto l'incalzare dell'urgenza, eliminare il vuoto legislativo che si era venuto a creare per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale, che cioè un settore dell'Amministrazione della giustizia non restasse più a lungo inceppato e riprendesse sollecitamente a funzionare. E da tanto giudicò di provvedere nell'unico modo possibile, vale a dire sottraendo ai Consigli comunali e provinciali la potestà giurisdizionale, perchè appunto questa potestà era rimasta travolta sulla base del corretto principio che nessuno può essere giudice in causa propria.

Ne derivavano alcune conseguenze ovvie, e cioè che tutti i ricorsi sarebbero stati proposti in prima istanza davanti alla Giunta provinciale amministrativa, indi, a seconda che si trattasse di diritti soggettivi perfetti oppure di interessi legittimi, davanti alla Corte d'appello e poi in Cassazione ovvero davanti al Consiglio di Stato. Era un modo semplice ed efficace per risolvere un problema urgente senza la pretesa che la soluzione adottata potesse costituire regolamento definitivo del contenzioso elettorale.

La Camera nella sua sovranità invece è stata di contrario avviso ed ha ritenuto che si potessero e si dovessero contemporaneamente le indicate istanze di urgenza sia quella della formulazione di una legge che fosse organica e il più possibile aderente ai principi di ordine costituzionale ed ai mezzi di garanzia giuridica a disposizione dei cittadini. È mia opinione — e credo non solo mia — che i colleghi della Camera dei deputati abbiano fatto un buon lavoro e che non vi siano obiezioni di fondo da sollevare circa l'impostazione che hanno voluto dare alla legge, alle soluzioni adottate, ai criteri seguiti che poi sono quelli della salvaguardia dell'esercizio dei diritti politici dei cittadini, della legittima costituzione delle istituzioni locali rappresentative, della espli-

cazione puntuale dei rapporti elettorali in uno Stato di diritto.

Ma qualche cosa voglio dire anche del merito. La materia della eleggibilità ha trovato modo di ricevere una opportuna sistemazione. È stato già detto che tutte le contestazioni aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti restano devolute al giudice ordinario, invece quelle relative agli interessi legittimi vengono devolute per la prima volta ad organi di giustizia amministrativa locale. Tale soluzione, che come vedete esclude la competenza della Giunta provinciale amministrativa, è tanto più corretta (e credo che questo sia argomento contrario alla pregiudiziale del collega Palumbo) se si considera che il mantenimento della giurisdizione da parte della Giunta provinciale amministrativa aveva sempre sollevato obiezioni in dottrina e ne ha sollevate oggi davanti alla Corte costituzionale. La composizione della Giunta provinciale amministrativa, infatti, fatta di giudici appartenenti all'amministrazione civile dello Stato e di cittadini eletti dal Consiglio provinciale, si può prestare e si presta a possibili revisioni ogni qualvolta i suoi compiti non restino circoscritti nell'ambito della giustizia amministrativa ma travalichino nella competenza a decidere anche in materia di diritti soggettivi. Le nuove norme invece hanno questo pregio: non soltanto stabiliscono dei confini ben netti fra le due giurisdizioni, cioè fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa, ma semplificano il processo e lo rendono comprensibile e spedito.

Il nuovo meccanismo — certamente tutti i colleghi hanno ben letto le norme che costituiscono la legge — non risulta per nulla farraginoso ed equivoco, di talché riesce agevole a ciascun cittadino, in quanto titolare dell'azione popolare, cittadino al quale non è fatto obbligo del ministero dell'avvocato o del procuratore, di comprendere e di imparadonarsi facilmente del meccanismo processuale e di portarlo avanti anche da solo e senza difficoltà.

Ma consentitemi a questo punto, onorevoli colleghi, di ritenere che non solo questa legge, ma ogni legge deve rispondere al re-

quisito della semplicità e della intellegibilità, affinchè le leggi stesse possano raggiungere gli scopi di servire alla collettività dei cittadini per le quali sono formate. Naturalmente la natura dei diritti e dei rapporti in contestazione esigono anche che le controversie siano definite sollecitamente e che alle stesse sia applicata la procedura di urgenza, fatto salvo sempre il principio del legittimo svolgimento del processo e quindi dell'osservanza del principio del contradittorio; esigenze, mi pare, completamente soddisfatte attraverso l'introduzione nel disegno di legge dei termini perentori per l'espletamento dell'attività processuale delle parti in causa e attraverso l'abbreviazione a metà di tutti i termini previsti nei procedimenti ordinari.

Quanto alla facoltà concessa al prefetto, a parte la tradizionale posizione di alcuni Gruppi politici, mi pare che questa non abbia altra giustificazione se non quella di consentire al prefetto, che è tutore anche degli interessi legittimi in nome della Pubblica amministrazione di far valere l'applicazione della legge, ma, quel che più conta, in una posizione che è e deve restare uguale a tutte le altre parti del processo, senza privilegi e senza distinzioni.

Ma la novità della nuova legge sul contenzioso elettorale non è sfuggita all'attenzione dei colleghi e anche dell'opinione pubblica e non consiste tanto nell'aver restituito alla Magistratura ordinaria la giurisdizione su alcuni diritti soggettivi quanto nell'aver introdotto, per la prima volta a livello locale, a conoscere in materia di interessi legittimi quell'organo di giustizia amministrativa di primo grado previsto dall'articolo 125 della Costituzione. Esclusa la competenza della GPA, per le riserve di carattere costituzionale alle quali ho fatto riferimento, esclusa la competenza generale a giudicare nel Consiglio di Stato su questioni relative ad interessi, e badate non solo per non privare di un grado di giurisdizione amministrativa gli interessati, ma aggiungerò perchè la giustizia va decentrata ed avvicinata il più possibile ai cittadini, si è ritenuto di anticipare l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali che rap-

presentano nell'ordinamento delle regioni la prima manifestazione della giustizia amministrativa, cioè uno dei poteri fondamentali dell'autonomia degli enti locali.

È significativo che questo organo di giustizia amministrativa sia chiamato a decidere sulle controversie in materia di operazioni elettorali in primo grado, vale a dire della legittima costituzione di quegli enti rappresentativi che sono il fondamento della vita democratica nel nostro Paese. Se la novità deve interpretarsi anche con la necessità, anzi con il dovere di un sollecito adempimento del dettato costituzionale e del programma di Governo di dare finalmente vita all'ente regione, debbo dire che sono d'accordo con tale intendimento; debbo però aggiungere che le norme predisposte, soprattutto quelle che si riferiscono alla costituzione delle sezioni del tribunale amministrativo, non garantiscono perfettamente, come è nella volontà del Parlamento e nelle obiettive esigenze della giustizia che si intende realizzare, quella sollecitudine nell'attuazione che invece riscontriamo nelle norme che disciplinano la parte del contenzioso nella materia dell'eleggibilità. Mi voglio riferire alla riunione congiunta di tutti i consiglieri provinciali della regione per la designazione dei tre giudici da scegliersi tra i cittadini idonei elettori della regione. Certo la volontà del legislatore è una cosa e l'applicazione che se ne può fare è un'altra, ma già mi prefiguro, già mi immagino la disputa che può determinarsi tra i partiti e i Gruppi politici per la determinazione della scelta, i ritardi che possono scaturire, le occasioni che si possono presentare per altri contrasti ed altre polemiche (e di contrasti e polemiche ne abbiamo già abbastanza).

Non nascondo che avrei preferito che la scelta fosse caduta in una cerchia ristretta di cittadini elettori, idotati di un determinato grado di competenza giuridica, da scegliersi con il sistema dell'estrazione a sorte. La soluzione forse avrebbe avuto il pregio di essere più conforme a quella finalità di speditezza che non deve soltanto interessare il funzionamento, ma anche la costituzione dell'organo giudicante che del primo è il

necessario presupposto. Così anche per la sostituzione dei componenti designati dal Consiglio regionale. Non vedo perchè, verificandosi i casi di cessazione dall'incarico, il Consiglio regionale o i Consigli provinciali riuniti debbano riunirsi per una nuova designazione, mentre per ragioni di funzionalità a tale funzione potrebbero essere chiamati i componenti supplenti, ai quali invece — sempre se non sbaglio — è stato riservato solo il diritto o il dovere di partecipare alle adunanze nel caso che manchino i componenti effettivi.

Il relatore ha avuto modo di osservare nella presentazione della legge alcune omissioni o imperfezioni, quali quelle dell'articolo 82, n. 3, dove per comunicazione della sentenza deve intendersi pubblicazione del dispositivo, ovvero quella concernente i termini per l'impugnazione da parte del procuratore della Repubblica e del prefetto, termini che debbono decorrere ugualmente, come per gli altri soggetti, dalla notificazione della sentenza: omissioni ed imperfezioni che possono ritenersi sanate, secondo il mio punto di vista, con i criteri giuridici dell'interpretazione logica e sistematica alla quale si aggiunge il sussidio dell'interpretazione autentica del legislatore.

Aggiungo da parte mia un'osservazione meramente tecnica sull'articolo 83, laddove si fa riferimento alla sede della sezione del

tribunale amministrativo. L'articolo in questione stabilisce che la sezione ha sede per ciascuna regione nella città nella quale è la Corte d'appello. Ora, in alcune regioni (vedete il caso delle Puglie) vi sono due sedi di Corte d'appello. Non v'è dubbio però che sul piano dell'esatta interpretazione della legge il riferimento è fatto alla città capoluogo della regione e che quindi non possa ritenersi che le sedi delle sezioni dei tribunali amministrativi debbano essere due, nella fattispecie, cioè una per ogni Corte d'appello.

Ancora, a proposito dell'articolo 8 relativo alle norme transitorie, mentre è prevista la disciplina per i ricorsi pendenti davanti a Consigli comunali e provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa, i quali vanno trasmessi entro 15 giorni al tribunale civile competente ovvero alla segreteria per il contentioso elettorale, nulla è previsto circa i ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato, per i quali deve valere a mio avviso la stessa disciplina. Io so benissimo che vi è un ricorso che riguarda l'esistenza stessa di legittimità del Consiglio provinciale di Bari, che pende davanti al Consiglio di Stato. Ora, mi sembra giusto che sia previsto il da farsi per quanto attiene anche ai ricorsi pendenti davanti a quei gradi di giurisdizione diversi da quelli indicati nella legge.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue: PENNACCHIO). Anche qui però nessuna preoccupazione perchè può soccorrere il criterio dell'interpretazione logica o estensiva, non essendovi dubbio che la procedura da seguire debba essere, per il valore che sempre ha la *ratio legis*, quella stessa prevista per i ricorsi pendenti davanti ai Consigli comunali e provinciali e davanti alla Giunta provinciale amministrativa.

Ma ciò che interessa non è di andare a caccia di modesti ed irrilevanti errori tecnici, ai quali c'è modo di supplire con gli ordinari criteri interpretativi a cui ho fatto cenno, bensì di esprimere un giudizio su tutto il disegno di legge, giudizio che non può non essere favorevole per una quantità di motivi che mi auguro saranno convenientemente apprezzati anche dagli altri colleghi.

Primo motivo. Il disegno di legge colma un vuoto legislativo che ha bloccato la macchina della giustizia elettorale per tutti i ricorsi e le controversie maturati dal 1964 ad oggi.

C A R U S O . Non è esatto, non si può bloccare mai la macchina.

P E N N A C C H I O . Tutti i ricorsi che sono stati proposti in seguito alle elezioni amministrative del 1964 non sono stati ancora definiti perché nessuno si è arreso davanti alle magistrature amministrative o ordinarie di primo grado, sicché, quando è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, questa ha bloccato là dove si trovavano queste procedure le quali oggi sono pendenti. Questa è la verità. Anzi si è anche arrivati in Cassazione, il che vuol dire che dal 1964 in poi tutte le controversie elettorali sono bloccate. Pensiamo alla situazione di quei Consigli comunali e provinciali su cui ricade il sospetto di illegittimità della loro costituzione, nonché al sospetto che grava sui consiglieri che non hanno titolo ad esercitare la carica rappresentativa e che pure partecipano alla vita pubblica, decidendo su materie e questioni delicate, talvolta con voto determinante. Molte volte le maggioranze si formano anche con un solo voto.

Secondo motivo. Il disegno di legge tiene presenti i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, fondato sui confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, sulla distinzione fra diritti soggettivi perfetti e interessi legittimi, e innova profondamente sulla materia dei diritti riservando la decisione soltanto ai magistrati ordinari.

Terzo motivo. Il disegno di legge assicura la rapidità del procedimento attraverso la dichiarazione della perentorietà dei termini e l'abbreviazione alla metà di quelli ordinari. La procedura è rapida e di effetto immediato in quanto gli organi che emanano le decisioni hanno il potere di correggere i risultati elettorali e di sostituire i candidati illegalmente proclamati con coloro che hanno diritto ad esserlo. Questa

prerogativa viene riservata anche alla Corte di cassazione.

Quarto motivo. Il disegno di legge realizza con particolare significato anticipatore il primo insediamento di giustizia amministrativa locale attraverso la sezione del tribunale amministrativo regionale e avvicina in tal modo la giustizia al popolo, non solo nella sua attuazione, ma anche attraverso l'inserimento di rappresentanti della società locale nella composizione dei tribunali stessi. Se taluno trae motivo di insoddisfazione per il modo con cui è stato impostato ed articolato il disegno di legge, come gli onorevoli colleghi possono vedere questo motivo di insoddisfazione è in parte anche mio. Però io per primo — e credo anche gli altri colleghi, con un certo sforzo di buona volontà — posso acquietarmi considerando che la soluzione adottata, almeno per quanto riguarda la sezione del tribunale amministrativo, non è definitiva: tale soluzione durerà fino a quando si perverrà all'istituzione, ci auguriamo prossima, dei tribunali amministrativi previsti dall'articolo 125 della Costituzione.

Quinto motivo. Il disegno di legge valida e incoraggia l'azione popolare, che è alla base del processo elettorale, con l'intellegibilità e la semplicità delle norme e con le agevolazioni in materia fiscale. Tutti i ricorsi infatti fino all'ultimo grado sono esenti da tasse di registro, spese di deposito, spese di cancelleria. L'azione è concessa a tutti i cittadini elettori, senza oneri di spese di avvocati e procuratori la cui assistenza tecnica non è stata giudicata obbligatoria.

Come si vede, i difetti della legge, che forse per spirito di pregiudizialità o anche di esercitazione accademica si vogliono sollevare, vengono sommersi da una serie di valutazioni e apprezzamenti positivi, uno dei quali mi sembra di gran lunga prevalente: la necessità e l'urgenza di restituire ai cittadini il libero esercizio di quel diritto politico che consiste nell'azione popolare in materia elettorale, e la necessità dell'eliminazione di alcune situazioni di rappresentanza elettiva inficate di illegittimi-

tà, e quindi avulse dal contesto della volontà dei cittadini.

Ora, onorevoli colleghi, io ritengo che non dobbiamo avvilire con eccesso di discussioni, forse bizantine, questo primo tentativo di aggiornamento coraggioso della giustizia dello Stato. Al contrario, possiamo cogliere i fermenti che sono alla sua base; fermenti senza dubbio rinnovatori, ma pur sempre profondamente legati e radicati nella tradizione e nel rispetto profondo dello Stato di diritto.

Questo è un modo e un mezzo per rendere più viva, più sicura, più stabile la vita democratica del nostro Paese.

Per tutti questi motivi, non vi è dubbio che il disegno di legge meriti la convinta e sollecita approvazione, nel suo testo integrale, del Senato della Repubblica. (*Applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, nel preparare gli appunti di questo mio intervento ho dovuto superare un certo stato di imbarazzo. Per vero il disegno di legge ora in discussione presenta all'esame e al voto dell'Assemblea un testo, approvato dalla Camera dei deputati, il quale sostituisce quello precedentemente votato dal Senato e risultante sostanzialmente dalla combinazione dello schema proposto dal Governo con quello precedentemente presentato dal collega Trimarchi e da me.

La sostituzione operata dalla Camera rispetto al testo approvato dal Senato è radicale ed evensiva. Niente da dire, naturalmente, sul potere dell'altro ramo del Parlamento di effettuare la cennata sostituzione. Ma del pari naturale è in me uno stato di disagio di fronte a tale fatto; disagio per il dubbio se, nel presentare insieme con il collega Trimarchi il disegno di legge originario, non fossi incorso in peccato di leggezza; e ciò nonostante il conforto che poteva venirmi dal quasi conforme disegno di legge successivamente presentato dal Governo, e poi dal parere unanimemente fa-

vorevole della 1^a Commissione del Senato, e infine dal voto, anch'esso unanime, di questa Assemblea nella seduta del 4 maggio scorso. Disagio ancora per il dubbio se, respinto dalla Camera il testo legislativo del quale portavo almeno in parte la responsabilità, e sostituito con altro del tutto diverso, mi fosse lecito intervenire nel dibattito e potessi farlo con serenità e obiettività, necessari in ogni caso, ma veramente indispensabili in questo, che riflette una materia così delicata come quella riguardante la disciplina del contenzioso elettorale amministrativo.

Ho superato imbarazzo e disagio. Ho imposto a me stesso il dovere del più scrupoloso distacco psicologico, come condizione di libertà nella valutazione delle proposte che stanno dinanzi a noi. Ed ho anzi ritenuto e ritengo essere mio dovere quello di rassegnare alla vostra considerazione, come contributo alla decisione che l'Assemblea sarà per adottare, il risultato del mio esame spassionato ed equanime.

L'occasione e lo stimolo all'intervento legislativo in tema di contenzioso elettorale amministrativo sono venuti, come si sa, da una sentenza della Corte costituzionale: precisamente dalla sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965 con la quale, in riferimento all'articolo 108, secondo comma della Costituzione (« La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia »), in riferimento, dunque, a tale disposto costituzionale, venne dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nelle parti che riconoscevano ai Consigli comunali la competenza a decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali; nonché dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuiva ai Consigli provinciali una competenza analoga.

Per intendere la portata dell'ora richiamata sentenza della Corte costituzionale, ed anche ai fini di un primo orientamento nel

tema in discussione, pare utile un accenno alle linee fondamentali del sistema di contenzioso elettorale amministrativo quale era prima della pronuncia della Corte; ed intendiamo limitarci al contenzioso elettorale amministrativo « passivo », essendo questo, e questo soltanto, intaccato dalla detta pronuncia.

Avvenuta la proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali neoeletti, ed entro i trenta giorni dalla proclamazione, era ammesso ricorso in sede giurisdizionale, rispettivamente al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale, contro le operazioni elettorali successive all'emanazione dei decreti di convocazione dei comizi. Analogamente, contro le deliberazioni adottate dai Consigli comunali e provinciali nelle sedute immediatamente successive alle elezioni, sulla condizione di eleggibilità degli eletti, ed entro i trenta giorni dalla pubblicazione di dette deliberazioni, era ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, rispettivamente ai Consigli comunali e ai Consigli provinciali.

Le decisioni pronunciate dai Consigli sui ricorsi, sia su quelli relativi alle operazioni elettorali, sia su quelli concernenti l'eleggibilità dei consiglieri, erano impugnabili con ricorso in appello alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. I gravami contro le decisioni emesse dalla Giunta provinciale amministrativa seguivano invece due vie diverse, a seconda che la vertenza avesse avuto per oggetto le operazioni elettorali o la condizione di eleggibilità dei consiglieri. Nel primo caso il gravame era portato alla cognizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; nel secondo invece si affermava la competenza della Corte d'appello e, successivamente, contro la sentenza della Corte, si ammetteva ricorso alla Corte di cassazione.

Va rilevato, per completezza, che nella materia elettorale i Consigli comunali e provinciali, le Giunte provinciali amministrative, le Corti d'appello ed il Consiglio di Stato (ma non anche la Corte di cassazione), erano investite di giurisdizione di merito; e ciò non soltanto nei riflessi dell'ampiezza dei poteri di sindacato e di giudizio, ma anche nel senso del potere ad esse attribuito

di correggere, in caso di accoglimento dei ricorsi loro proposti, i risultati elettorali, e di sostituire ai candidati illegalmente proclamati o convalidati coloro che avrebbero avuto diritto di esserlo in loro vece. Potere, questo, in riferimento almeno alle Corti d'appello, veramente anomalo ed in contrasto con i principi fondamentali della basilare legge 20 marzo 1965, allegato E, sul contenzioso amministrativo. Detto potere, attribuito alle Corti, implica infatti, nel suo esercizio, facoltà di annullamento di un atto amministrativo, qual è sicuramente la deliberazione del Consiglio comunale o di quello provinciale di convalida degli eletti, con una sentenza del giudice ordinario, e la congiunta facoltà di sostituire all'atto amministrativo ora detto un atto giurisdizionale di analogo contenuto.

Nè basta. Ove si pensi che la Corte d'appello, accogliendo il ricorso proposto per motivi di ineleggibilità del consigliere convalidato, ha potere, e quindi dovere, di proclamare eletto il candidato primo dei non eletti nella stessa lista dell'ineleggibile, si avrebbe per ciò stesso una pronuncia giurisdizionale in favore di persona, che può bene non essere stata parte del giudizio.

Nè basta ancora: poichè la proclamazione della Corte d'appello non può incidere sull'indipendente potere, e quindi dovere, del Consiglio comunale o provinciale di procedere alla verifica dei titoli, ed anche di quelli di eleggibilità, del consigliere proclamato dalla Corte, ne deriverebbe la possibilità di una deliberazione consiliare in contrasto con la sentenza del giudice; evento che non è affatto da escludersi, operando i due organi, Corte d'appello da un lato, Consiglio comunale o provinciale dall'altro, in diversa sede, sede giurisdizionale la prima, amministrativa la seconda, e nell'ambito dei loro poteri esclusivi.

E qui ci fermiamo su questo punto. Un ulteriore approfondimento, pur estremamente interessante sotto l'aspetto giuridico, ci porterebbe lontano dal tema specifico nel quale desideriamo invece mantenerci.

Questo essendo lo stato delle cose, è sopravvenuta, nel dicembre dello scorso anno, la sentenza della Corte costituzionale, con

la quale, considerato che i giudizi in materia elettorale portati innanzi ai Consigli comunali e provinciali in sede giurisdizionale toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio giudicante: l'interesse di alcuni, se di costoro personalmente è contestata l'elezione; della maggioranza, se è in gioco la sorte della lista di maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarità delle operazioni elettorali che possano compromettere l'intero risultato delle elezioni; considerato altresì che, a garantire di volta in volta l'imparzialità dei giudicanti, sarebbero state necessarie, sulla composizione del collegio, in questa o in quella contingenza, e sullo svolgimento del giudizio, regole severe che invece le disposizioni vigenti non contengono affatto; tutto ciò considerato, con la sentenza avanti ricordata, la Corte costituzionale fu portata a dichiarare costituzionalmente illegittime le norme attributive di competenza giurisdizionale nella materia elettorale ai Consigli comunali e provinciali; norme che, a dire della Corte, non offrivano né suggerivano garanzie per l'imparzialità del giudicante, e però contrastavano col dettato dell'articolo 108 secondo comma della Costituzione.

Venuta meno, con la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'efficacia delle norme dichiarate illegittime, si pose il problema delle conseguenze sul sistema dei mezzi giurisdizionali apprestati dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi, eventualmente lesi in materia elettorale amministrativa.

Da qualcuno si parlò addirittura di un « vuoto » legislativo, che non sarebbero potuto altrimenti colmare che con l'intervento del legislatore, opinamento questo evidentemente assurdo e che non tiene conto del dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, il quale non soffre « vuoti » o « lacune ». Tanto meno questi sussistono nel sistema giurisdizionale, il quale non può apprestare organi e strumenti di tutela dei diritti e anche, nei confronti della Pubblica amministrazione, degli interessi legittimi.

E così, caducati di potere giurisdizionale i Consigli comunali e provinciali, restavano

e restano pur sempre le Giunte provinciali amministrative, già investite di attribuzioni giurisdizionali nelle materie elettorali, in grado di appello; restavano e restano i tribunali ordinari come giudici competenti in tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la Pubblica amministrazione (articolo 2, allegato E della legge 20 marzo 1865); e materia di diritto civile o politico è certamente quella concernente l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale come specificazione del generale *ius ad officium*; restava e resta il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale, per il disposto dell'articolo 103 della Costituzione e per l'articolo 26 del testo unico del 1924, ha competenza giurisdizionale generale per la tutela, nei confronti della Pubblica amministrazione, degli interessi legittimi: e di lesione di interessi legittimi ovviamente si tratta quando si deducono irregolarità nelle operazioni elettorali.

Non mancano quindi, pur dopo l'espunzione dal sistema dei Consigli comunali e provinciali, organi e procedure efficienti per dirimere le controversie elettorali amministrative.

Potrebbe chiedersi: ed a quale, caso per caso, rivolgersi di tali organi? Non è qui il luogo per rispondere. Chi è esperto di legge sa come orientarsi, e chi ha pratica forense sa anche come comportarsi, a fine di tuziorismo, per tutelare al meglio gli interessi affidati alle sue cure, anche nel caso di dubbi di giurisdizione e di competenza, affidandosi allo speciale procedimento di regolamento di giurisdizione e di competenza, offerto dal codice di rito civile.

Niente dunque « vuoti » o « lacune » nello ordinamento, e niente « vuoti » o « lacune » anche per i giudizi in corso nel momento in cui veniva pubblicata, con efficacia abrogativa delle norme dichiarate illegittime, la sentenza della Corte costituzionale. Ciò vale per i giudizi eventualmente in grado di appello innanzi alla Giunte provinciali amministrative o in ulteriore stato di gravame innanzi alle Corti di appello, al Consiglio di Stato o alla suprema Corte di cassazione; giudizi

che avrebbero potuto proseguire — come del resto per il maggior numero hanno proseguito — nel loro corso; e ciò vale anche per i giudizi di primo grado eventualmente instaurati prima della pronuncia della Corte costituzionale innanzi ai Consigli comunali e provinciali, e che bene sarebbero potuti essere riassunti innanzi all'organo che si fosse ritenuto competente: Giunta provinciale amministrativa o Tribunale ordinario o Consiglio di Stato.

Ma, detto ciò, non vogliamo neanche noi negare la convenienza, l'opportunità — perché di questo e non d'altro si tratta — di un intervento legislativo idoneo a dissipare dubbi ed oscitanze e a dare certezza agli operatori del diritto nella materia del contenzioso elettorale amministrativo. Mossi appunto da tale intento, il collega Trimarchi ed io presentammo nel marzo scorso un disegno di legge di soli tre articoli (il quarto prescriveva soltanto l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione) ispirato al principio di incidere il meno possibile sul precedente sistema pur adeguandolo al fatto nuovo della caducazione delle attribuzioni giurisdizionali dei Consigli comunali e provinciali. A tale disegno di legge se ne affiancò, nell'aprile successivo, un altro di iniziativa governativa poggiante sullo stesso criterio. I due disegni di legge, esaminati congiuntamente dalla 1^a Commissione permanente del Senato, furono fusi in un unico testo approvato unanimemente, e portato così alle decisioni di questa Assemblea; ed il Senato, nella seduta del 4 maggio, approvò senza contrasti il testo in sei articoli concordato in Commissione.

Che cosa si disponeva in tale testo? Cose molto semplici e di facilissima comprensione ed applicazione. Con l'articolo 1 infatti si stabiliva che le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di eleggibilità, già suscettibili di ricorso allo stesso Consiglio in sede giurisdizionale, sarebbero state impugnabili con ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, quale giudice di primo grado, e poi, in via di gravame, alla Corte d'appello. Con l'articolo 2 si stabiliva che i ricorsi contro le operazioni elettorali anche

essi attribuiti in precedenza ai Consigli comunali in sede giurisdizionale, si sarebbero dovuti proporre alla Giunta provinciale amministrativa quale giudice di primo grado, e poi, in via di gravame, al Consiglio di Stato. Con l'articolo 3 si provvedeva alla soppressione, nell'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del 16 maggio 1960, delle parole « il Consiglio comunale »; articolo forse superfluo in quanto la soppressione di dette parole era già contenuta nella pronuncia della Corte costituzionale del 27 dicembre 1965. Con l'articolo 4 si dettavano le regole transitorie a riguardo dei ricorsi pendenti innanzi ai Consigli comunali al momento di entrata in vigore della legge; e finalmente con l'articolo 5 si estendevano le disposizioni dettate per il contenzioso amministrativo comunale al contenzioso amministrativo provinciale. Poche norme schiette, lineari, semplici nel dettato, facilmente inseribili nel sistema e in piena armonia con lo stesso.

Avvenuta l'approvazione del testo da parte del Senato, e fattane la trasmissione all'altro ramo del Parlamento, il problema dell'assestamento legislativo del contenzioso elettorale amministrativo, che sembrava di soluzione piuttosto facile, andò a complicarsi in modo imprevisto e fors'anche imprevedibile. Alla base della complicazione un dubbio, quello della legittimità costituzionale delle Giunte provinciali amministrative come organi di giurisdizione. La II Commissione della Camera, infatti, ritenne di dover seguire l'avviso manifestato dalla I Commissione della Camera stessa, cui il disegno di legge approvato dal Senato era stato rimesso in sede consultiva; avviso con il quale si manifestavano perplessità sull'attribuzione del contenzioso elettorale alla Giunta provinciale amministrativa, sotto il profilo degli articoli 102 e 108 della Costituzione, e si prospettava alla II Commissione l'opportunità di studiare un nuovo sistema di contenzioso elettorale nell'ambito dei principi costituzionali richiamati, sia per la materia di ineleggibilità che per la materia di operazioni elettorali.

La Commissione della Camera, così sollecita, si diede carico del compito al quale

veniva chiamata: e devo qui in tutta sincerità riconoscere che l'impegno con il quale la Commissione si pose all'opera, e lo studio da essa fatto del problema, e la relazione dell'onorevole Bisantis, nella quale ne sono rassegnati i risultati e le motivazioni, meritano la maggiore considerazione e il più assoluto rispetto.

A conclusione dei suoi lavori, la II Commissione della Camera approntò un nuovo testo, completamente diverso da quelli originari proposti, uno dal senatore Trimarchi e da me, l'altro dal Governo, e diverso anche da quello votato dal Senato.

Di tale nuovo testo, approvato dall'altro ramo del Parlamento, è fatta una sommaria, e tuttavia precisa e completa presentazione nella relazione del senatore Schiavone, che accompagna a questa Assemblea il disegno di legge in discussione; relazione mirabile nella sua concisione, e nella quale, pur manifestandosi il pensiero della maggioranza della 1^a Commissione del Senato, incaricata dell'esame del disegno di legge in sede referente, non si tacciono le perplessità ed i dubbi prospettati da alcuni componenti della Commissione e che non possono veramente dirsi del tutto superati.

Peraltro, ed anzitutto: può dirsi veramente plausibile il sospetto di incostituzionalità delle attribuzioni giurisdizionali conferite alle Giunte provinciali amministrative nella materia elettorale? Quel sospetto, appunto, da cui è scaturito lo stimolo alla ricerca di una normativa del tutto nuova, quale quella offertaci dalle proposte approvate dalla Camera?

Rispondiamo:

Primo: che pur essendosi, da sempre, criticata la costituzione organica delle Giunte provinciali amministrative come organi del contenzioso; pur essendosene da sempre lamentati i difetti di funzionamento, ed auspicata, sin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la sostituzione con i Tribunali amministrativi territoriali, previsti e voluti dall'articolo 125 della Carta fondamentale, solo di recente la questione di costituzionalità è stata ritualmente formulata, e riconosciuta non del tutto infondata. Pende innanzi alla Corte costituzionale il rela-

tivo giudizio, e, se sono vere le notizie privatamente assunte a fonte meritevole di credito, la trattazione del medesimo dovrebbe avvenire subito dopo la ripresa dei lavori della Corte, successiva alle vacanze natalizie. In tale situazione, e pur avendo, come abbiamo, non poche perplessità sul fondamento della censura di incostituzionalità delle attribuzioni giurisdizionali alle Giunte provinciali amministrative, riteniamo, tuttavia, che sarebbe veramente imprudente assumere oggi come scontato il giudizio della Corte costituzionale e procedere nella sede legislativa come se quel giudizio fosse stato già emesso, ed emesso nel senso della incostituzionalità delle norme delle quali si discute. Prudenza e saggezza consiglierebbero invece di attendere l'esito del giudizio, la cui celebrazione è, come si diceva, imminente. Perchè sarebbe veramente strano operare legislativamente sul presupposto di un dubbio di incostituzionalità che avesse poi a rivelarsi, al lume della pronuncia dell'organo solo competente a dirimerlo, e cioè della Corte costituzionale, niente affatto fondato; rispondiamo ancora che la sentenza 17 maggio 1966, n. 55, con la quale la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale delle norme che concernevano la competenza dei Consigli di prefettura in materia di responsabilità degli amministratori locali, sentenza che ha indotto a ritenerne estensibile il giudizio di incostituzionalità alle Giunte provinciali amministrative, non è affatto tale da consentire la detta estensione: la richiamata sentenza, invero, si appoggia a motivazioni che non trovano analogia di situazioni nel caso delle Giunte, e comunque non potrebbero valere per le attribuzioni giurisdizionali delle medesime nella materia elettorale amministrativa.

Secondo: che se un dubbio di costituzionalità si è affacciato, quanto alle competenze giurisdizionali delle Giunte, dinnanzi alle Commissioni della Camera, tale, questo dubbio, da indurle ad escogitare tutto un nuovo sistema di normativa per il contenzioso elettorale amministrativo, allora, ed in tale ipotesi, ben altra avrebbe dovuto essere la reazione della Camera; e se un tale dubbio fosse condiviso dal Senato, ben altro dovrebbe

esserne l'effetto da parte di questa Assemblea. Ben altro, diciamo, e assai più radicale: quello della sollecita costituzione dei Tribunali amministrativi territoriali e del trasferimento ai medesimi delle competenze giurisdizionali ora attribuite alle Giunte. Non si può considerarle incostituzionali quanto alla materia elettorale amministrativa e lasciarle invece vive e vitali quanto alle altre attribuzioni giurisdizionali, le quali, assai più di quella ora detta, potrebbero e dovrebbero indurre al sospetto di incostituzionalità.

Possiamo pertanto concludere su questo punto che il dubbio di costituzionalità che sta alla base delle proposte ora al nostro esame dovrebbe indurci a soprassedere ad ogni decisione in attesa che esso dubbio venga risolto, e lo sarà tra uno o due mesi, con la sentenza della Corte costituzionale. In altre ipotesi, e cioè se il Parlamento veramente ritiene che le Giunte provinciali amministrative siano carenti di legittimità costituzionale quanto alle loro attribuzioni giurisdizionali, allora, ed in tal caso, il Parlamento dovrebbe onerarsi di un più largo e radicale impegno legislativo: quello di provvedere con la massima sollecitudine alla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, adempiendo al comando costituzionale. In entrambe le ipotesi, e comunque, il disegno di legge passatoci dall'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere accantonato.

Peraltro tale disegno di legge, indipendentemente dalle osservazioni fatte da ultimo, si presenta con strutture e norme del tutto inaccettabili. Invero il testo passatoci dalla Camera prevede:

a) che i Tribunali civili siano dichiarati competenti a decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di ineleggibilità; quanto ai gravami, questi risulterebbero affidati alle Corti d'appello ed infine alla Corte di cassazione;

b) che per la decisione in primo grado dei ricorsi in materia di operazioni elettorali vengano istituite delle sezioni speciali per il contenzioso elettorale amministrativo presso i Tribunali amministrativi regionali che l'articolo 125 della Costituzione prevede

debbono essere istituiti in ogni regione, ma che a tutt'oggi non lo sono; il giudizio d'appello resterebbe affidato al Consiglio di Stato;

c) che dette sezioni per il contenzioso elettorale siano composte da un Presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice-prefetto, e da quattro membri, di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e tre tra gli elettori della regione, designati dal Consiglio regionale e, fintanto che le regioni non saranno istituite, dai consiglieri provinciali convocati in Assemblea *ad hoc*, aventi i requisiti per la nomina a giudice popolare e che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado o che abbiano ricoperto la carica di Presidente di amministrazione provinciale o di sindaco o di assessore provinciale o comunale per almeno dieci anni;

d) che alla stessa disciplina prevista per i giudizi in materia di eleggibilità, siano ricondotte le questioni di decadenza dalla carica di consigliere e di sindaco, mentre alle sezioni per il contenzioso elettorale dovrebbero essere attribuite le pronunce di sospensione dalla carica nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Questa, in sintesi, la struttura del testo approvato dalla Camera dei deputati e con il quale l'articolo 82 del testo unico del 1960 sulla composizione e l'elezione degli organi comunali è sostituito da tre articoli con i numeri 82/1, 82/2, 82/3; l'articolo 83 dello stesso testo unico è sostituito da 12 articoli, ed altre modifiche ed aggiunte si apportano agli articoli 84, 9 e 15. Il testo proposto è integrato da disposizioni transitorie.

Osserviamo: l'attribuzione alla Magistratura ordinaria delle controversie relative alle questioni di eleggibilità potrebbe averci consenzienti. Dette questioni, come si è già avuto occasione di dire, riguardano infatti materie riconducibili a situazioni di diritti civili o politici dei cittadini, e, come tali, di pertinenza del potere giudiziario ordinario

in base alle norme fondamentali della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo.

Qualche perplessità dovremmo comunque manifestare in riferimento all'articolo 84, sia nel dettato attuale sia in quello proposto all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Il potere attribuito agli organi della Magistratura ordinaria di correggere il risultato delle elezioni e di sostituire ai candidati illegalmente proclamati quelli che avrebbero avuto il diritto di esserlo, è veramente abnorme. Esso potere è in contrasto con il sistema regolativo delle attribuzioni giurisdizionali ed amministrative e può dar luogo nel suo esercizio a gravi inconvenienti. Si dirà che esso potere si trova già nelle leggi ora vigenti; il che è vero. Ma non è motivo sufficiente a trattenerci dal correggere una statura così grave quando ci si accinge, così come ha fatto la Camera, a strutturare *ab initio* fundamentis tutta la normativa del contenzioso elettorale amministrativo.

Ma vi è di più e di peggio. Le norme ora vigenti, pur attribuendo anche alla Corte di appello il potere di correzione dei risultati elettorali e quello di proclamazione dei candidati che ne avrebbero avuto il diritto in sostituzione degli eletti illegalmente, non estende tale potere, come invece fa il testo ora in esame, alla suprema Corte di cassazione. È questa una enormità che non riusciamo a spiegarci come possa essere sfuggita alla pur attenta ed esperta vigilanza dei proponenti il testo votato dalla Camera.

Il Presidente della 1^a Commissione del Senato, senatore Schiavone, relatore del disegno di legge, sensibile alla cosa, da quel consumato giurista quale egli è, ha cercato di coprirla con alcune considerazioni che mi permetto di credere non debbono essere riuscite a convincere nemmeno lui che le ha fatte. Si legge nella relazione che l'innovazione circa i poteri della suprema Corte di Cassazione non sembra sconveniente se si ha presente che nei gradi inferiori la sentenza emessa dal tribunale e quella della Corte di appello debbono classificarsi come sentenze costitutive perché dirette a correggere il risultato dell'elezione. Perfettamente d'accordo quanto alla qualificazione di « costitutive » alle sentenze delle Magistrature di me-

rito nel contenzioso elettorale; ma ciò non può in alcuna guisa, non diciamo giustificare, ma nemmeno spiegare l'attribuzione di una competenza di merito, e con carattere costitutivo, ad un magistrato essenzialmente di legittimità quale è la Corte di Cassazione. Ci è stato sempre insegnato che la Corte suprema, se ammette il ricorso ad essa proposto, può rigettarlo o accoglierlo: se lo accoglie, o cassa senza rinvio, e ciò qualora non vi sia luogo ad ulteriore esplicazione di attività giurisdizionale, o cassa e rinvia ad altro magistrato di merito. Il caso regolato dalle proposte in esame costituirebbe un *unicum* nel sistema giurisdizionale che ci è proprio: fermiamoci un momento a considerarlo, tratteniamoci in una salutare meditazione; il mio invito è specialmente rivolto a quanti in quest'Aula — e sono in tanti — hanno dimestichezza con le cose del diritto.

Ma passiamo alla parte veramente rivoluzionaria e fondamentalmente innovatrice del testo approvato dalla Camera: quella che si riferisce al contenzioso sulle operazioni elettorali. Dico subito che il complesso delle proposte che lo riguardano, escogitate al fine di sfuggire alla censura di incostituzionalità che potrebbe in via del tutto eventuale colpire le attribuzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative, presenta, esso complesso, aspetti di illegittimità costituzionale di ben maggiore evidenza.

Innanzitutto, come non arrestarsi sorpresi e sconcertati di fronte a norme istitutive di sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, che dovrebbero potersi considerare come sedi specializzate, per ragion di materia, degli organi di giustizia amministrativa di primo grado voluti dallo articolo 125 della Costituzione, quando questi organi non ci sono ancora? Si istituisce e si regola, con una normativa minuta quanto alla costituzione ed al funzionamento, una « sezione » di un tutto che non c'è! La cosa pecca per assurdità logica: non può avversi un arto staccato, e vivente di vita propria, quando l'organismo al quale dovrebbe appartenere non è ancora nato.

Peraltro, non sarebbe difficile intuire la ragione che può avere indotto i proponenti il disegno di legge sul quale si discute, a ri-

correre all'accennato espediente, pur doven-
done essi stessi riconoscere l'enormità logica e giuridica: ragione che si trova, quasi cer-
tamente, nel conato di sfuggire all'ostacolo frapposto dall'articolo 102 della Costituzio-
ne, che fa divieto di istituire giudici speciali: avranno pensato, i proponenti il disegno di legge sul contenzioso elettorale amministra-
tivo, che collegando, anche solo idealmente, le ipotizzate sezioni dei Tribunali ammini-
strativi, agli istituendi organi regionali di giustizia amministrativa di primo grado, l'ostacolo sarebbe stato superato, dato che è la stessa Costituzione che vuole, all'artico-
lo 125, detti organi giurisdizionali regionali.

Ma la cosa non tiene: non può affatto considerarsi sufficiente il richiamo all'articolo 125 per attribuire crisma di costituzionalità alle sezioni per il contenzioso eletto-
rale di cui ci parla il disegno di legge ve-
nutoci dalla Camera: tali cosiddette « sezioni » non incorporate dei Tribunali di cui do-
vrebbero far parte, e non incorporate né in-
corporabili nei medesimi perchè questi non esistono ancora, sono e rimangono « giudici speciali » colpiti di illegittimità costituzio-
nale per effetto del divieto di cui all'articolo 102 della Costituzione: illegittimità costi-
tuzionale che resta chiara ed evidente, sia che la norma costituzionale che ammette, in deroga al divieto di istituzione di giudici speciali, la possibilità di « istituire presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie », la si intenda in senso restrittivo, per cui organi giudiziari ordinari sono quelli e solo quelli della Magistratura ordinaria; sia che al det-
tato costituzionale si attribuisca un signifi-
cato più ampio, tale da consentire di in-
cludere tra gli organi giudiziari ordinari gli istituendi Tribunali amministrativi regio-
nali.

In questa seconda ipotesi, infatti, l'isti-
tuzione delle sezioni specializzate, quali sa-
rebbero quelle escogitate nelle proposte ri-
messeci dalla Camera, presupporrebbe, co-
munque, l'effettiva esistenza dei Tribunali anzidetti.

Peraltro, se è vero che dubbi di costi-
tuzionalità possono affacciarsi in riferimento alle Giunte provinciali amministrative per le

attribuzioni giurisdizionali ad esse ricono-
sciute, ciò è avvenuto e avviene avuto ri-
gardo alla loro composizione, la quale non garantirebbe l'osservanza dei principi costi-
tuzionali dell'imparzialità dei giudici e del-
la loro imparzialità; e ciò sia per i compo-
nenti le Giunte provenienti dall'amministra-
zione degli interni, sia per quelli designati dal Consiglio provinciale.

Ebbene: sfuggono forse alla possibilità di analoghe censure le sezioni per il conten-
zioso elettorale da costituirsì secondo gli schémi del disegno di legge in discussione?

Certamente no per il Presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a vice prefetto, e per uno dei quattro altri componenti, scelto anch'esso tra i funzionari dell'ammi-
nistrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore. Si tratta di funzionari, che ripetono la loro investitura nelle funzioni giurisdizionali, at-
tribuite alle sezioni del contenzioso eletto-
rale, da un atto del Governo; e se è vero che la loro nomina li colloca nella posizione di « fuori ruolo » per la durata della nomina stessa, e cioè per cinque anni, è anche vero che al termine di tale periodo possono es-
sere riconfermati nella carica o sostituiti, e, in questo caso, restituiti alle loro funzioni nell'organizzazione amministrativa dell'interno, dalla quale erano stati temporaneamente estratti: una situazione, come ognun vede, tutt'altro che idonea a garantire — in astratto, si intende — la obbedienza ai prin-
cipi costituzionali dell'imparzialità e dell'in-
dipendenza dei giudici.

Nè le cose vanno meglio per i tre altri componenti la sezione, provenienti da desi-
gnazione dei Consigli regionali: come impe-
dire, infatti, il sospetto che i detti compo-
nenti, per ragione stessa della loro pro-
venienza elettiva — precisamente analoga a quella degli attuali componenti le Giunte provinciali amministrative designati dai Con-
sigli provinciali —, non finiscano con l'esse-
re influenzati, nell'esercizio delle loro fun-
zioni, dalla linea politica alla quale devono la loro designazione?

Le norme del disegno di legge in esame, dobbiamo riconoscerlo, si sforzano, con il

loro minuto articolato, di diradare gli accennati dubbi concernenti la indipendenza e la imparzialità delle sezioni del contenzioso elettorale. Ma dobbiamo anche dire che non vi riescono. E, comunque, i tribunali amministrativi di primo grado, come voluti dalla Costituzione all'articolo 125, e come cogitati e previsti nelle varie proposte legislative presentate al riguardo nei due rami del Parlamento — e purtroppo mai venute a maturazione e definizione —, sono ben altra cosa, quanto alla loro costituzione.

Tre dei cinque componenti le sezioni per il contenzioso elettorale dovrebbero, dunque, essere designati, per ciascuna sezione istituenda in ciascuna delle diciannove regioni della Repubblica (si fa eccezione per la Val d'Aosta, per la quale resterebbero ferme le disposizioni vigenti), dai rispettivi Consigli regionali. Si sa però che di regioni e di Consigli regionali costituiti e funzionanti ve ne sono solo quattro (esclusa, sempre, la Val d'Aosta). Come fare per le altre quindici regioni? Quelle appunto a statuto ordinario, la cui messa in funzione è ancora *in mente Dei*?

Risponde il disegno di legge: si convochino in Assemblea regionale i consiglieri provinciali in carica nelle provincie di ciascuna regione; e se i Consigli provinciali fossero stati sciolti, vengano richiamati in funzione, allo scopo di partecipare all'assemblea, i consiglieri provinciali che erano in carica all'atto dello scioglimento. E l'assemblea, così convocata e costituita, proceda in forma elettorale minutamente regolata agli articoli 83/3, 83/4, 83/5 del disegno di legge, alla elezione dei tre componenti della sezione del contenzioso elettorale.

Regole particolari sono dettate per la regione del Molise, costituita, come si sa, da una sola provincia.

Un sistema, come si vede, macchinoso e complicato, e niente affatto giustificato dalle effettive e concrete dimensioni delle esigenze che con esso dovrebbero fronteggiarsi: le sezioni speciali, da costituirsi in ogni regione, avrebbero infatti competenza solo per le controversie relative ad irregolarità nelle operazioni elettorali. Il numero di tali

controversie, secondo ci informa la pregevole relazione dell'onorevole Bisantis con la quale venne accompagnata la proposta di legge poi votata dalla Camera, era in tutto, nel settembre di quest'anno, di 84, pendenti innanzi ai Consigli comunali e provinciali, e di 129, pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative: in tutta Italia, dunque, 213 controversie. Per decidere sulle stesse — alle quali probabilmente si aggiungerà qualche decina di nuovi ricorsi relativi alle elezioni amministrative dello scorso novembre — si andrebbero a costituire diciannove sezioni del contenzioso elettorale amministrativo; si dovrebbero, all'uopo, indire quattordici assemblee regionali convocandovi i consiglieri provinciali in carica, e, per i consigli discolti, i consiglieri che lo erano all'atto dello scioglimento; distaccare trentotto funzionari di grado elevato dell'Amministrazione civile dell'interno: predisporre locali, attrezzature, personale di concetto e d'ordine. E tutto questo per assestarsi non più di 300 controversie: in media 15 o 20 per ogni sezione di contenzioso elettorale, costituita, si badi, per la durata di 5 anni, e « fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione ».

Troppo rumore, non diciamo per nulla, ma, in verità, per ben poco!

Se ora ci si domanda in quale altro modo si potrebbe rimediare per venire incontro alle occorrenze derivate dalla dichiarata incostituzionalità delle attribuzioni giurisdizionali dei Consigli comunali e provinciali in materia elettorale, rispondiamo: attendere, anzitutto, la decisione della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, decisione che non potrà tardare, e che è prevedibile possa avversi tra il gennaio e il febbraio del prossimo anno. Se la decisione della Corte sarà di declaratoria di infondatezza della questione, la soluzione del problema posto dinanzi a noi non potrà essere che quella della utilizzazione delle Giunte provinciali amministrative come giudici di primo grado, sia per le questioni di eleggibilità che

per quelle sulla regolarità delle operazioni elettorali. Quella soluzione, appunto, verso la quale era orientata la proposta del senatore Trimarchi e mia, nonché quella del Governo ed approvata dal Senato nella seduta del 4 maggio.

Se invece la Corte costituzionale avesse a dichiarare costituzionalmente illegittime le norme attributive di competenza giurisdizionale alle Giunte provinciali amministrative in tema di contenzioso elettorale, allora, ed in tale ipotesi, Governo e Parlamento dovrebbero immediatamente onerarsi di un duplice compito: il primo, quello di portare innanzi, con la massima sollecitudine possibile, l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, voluti dalla Costituzione all'articolo 125, e che da troppi anni ormai attendono la loro realizzazione; il secondo, di provvedere, in via transitoria, all'assestamento del contenzioso elettorale amministrativo; ma seguendo in ciò i criteri di logica e di economia legislativa, quali non sembra siano stati rispettati dal disegno di legge ora al nostro esame.

In particolare: per le questioni di eleggibilità potrebbe accogliersi la proposta di devoluzione alla Magistratura ordinaria, così come previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera. Per le questioni relative alla regolarità delle operazioni elettorali, tenuto anche conto dell'esiguità del loro numero, potrebbe attribuirsi la competenza giurisdizionale al Consiglio di Stato, con poteri di sindacato anche di merito. Diciamo al Consiglio di Stato che è il giudice naturale nella materia amministrativa, e che già nel sistema vigente, ed anche in quello esogitato dalle proposte approvate dalla Camera, ha competenza di merito, sia pure di secondo grado, sui ricorsi relativi alle operazioni elettorali successive ai decreti di convocazione dei comizi.

Tale espediente, che verrà utilizzato anche nelle proposte di emendamento che la mia parte ha presentato sul disegno di legge in esame, se esso verrà messo in votazione, dovrebbe valere, naturalmente, sino all'auspicata ed oramai urgente istituzione dei giudici amministrativi di primo grado,

di cui all'articolo 125 della Costituzione, più volte ricordato.

Ma quanto da noi proposto avrebbe il merito di corrispondere al criterio di economia legislativa al quale il Parlamento non può non essere sensibile; si eviterebbero gli inconvenienti della creazione di nuove sezioni speciali, di fronte alle quali insorgerebbe sicuramente il problema della loro legittimità costituzionale; si eluderebbero le lungaggini e la macchinosità della designazione, a mezzo di assemblee regionali costituite dai consiglieri provinciali, dei componenti popolari delle sezioni per il contenzioso elettorale.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, posso anche avervi tediato con il mio intervento di carattere quasi esclusivamente tecnico-giuridico. Ve ne chiedo scusa. Ma è anche giusto ricordare che è pure tra i nostri compiti primari il fare le leggi, ed è nostro dovere di farle meditataamente. A questo dovere siamo stati e siamo tutti sensibili. Ed è perciò che mi permetto appellarmi alla responsabilità del Senato affinchè il giudizio sul disegno di legge in discussione sia attento, meditato, scrupoloso, così come esige la delicatezza della materia nella quale esso incide. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Petrone. Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò veramente telegrafico nel dichiarare che il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, non certo senza manifestare perplessità e riserve, cosa che abbiamo già fatta d'altra parte sia nell'altro ramo del Parlamento, sia in seno alla 1^a Commissione del Senato.

Siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, anzitutto per un'esigenza di carattere democratico perché riconosciamo che, attraverso questa legge, si fa un passo avanti verso l'applicazione dell'articolo 125 della Costituzione che prevede

l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Ora, il dire che quanto previsto dalla legge in esame altro non è che una sezione del tribunale regionale amministrativo, ci sembra riconoscere, attraverso un provvedimento legislativo, l'esigenza della attuazione dei tribunali amministrativi.

Il sottosegretario Gaspari, nel prendere la parola poco fa per opporsi alla richiesta di sospensiva avanzata dal senatore Palumbo, ci ha dichiarato e confermato che questa soluzione avrebbe carattere del tutto transitorio, in attesa appunto dei tribunali amministrativi. Sono parole che noi accettiamo e condividiamo nel loro spirito e nella loro sostanza. Però, onorevole Gaspari, diciamo a lei, per dirlo al Governo, che dalle parole bisogna passare ai fatti, e molto rapidamente, perché il dire « faremo » i tribunali amministrativi non significa dire « li faremo a breve scadenza ». Il « faremo » rappresenta un futuro che non sappiamo quando diventerà presente.

Perciò noi, nel momento stesso in cui ci dichiariamo favorevoli, non possiamo non richiamare l'attenzione del Governo, dal quale esigiamo un impegno preciso, non dimenticando che questa legislatura andrà a scadere ormai tra un anno e mezzo, e quindi è augurabile che, nel corso di essa, possano essere varati finalmente i tribunali amministrativi per l'attuazione dell'articolo 125 della Costituzione.

Abbiamo anche espresso qualche altra perplessità. Il fatto, per esempio, che questi tribunali o queste sezioni di tribunali amministrativi siano presieduti da funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno ha suscitato in noi qualche riserva. Prendiamo atto del fatto che la legge ha avvertito l'esigenza di svincolare tali funzionari dalla dipendenza diretta, dal controllo diretto dei prefetti e del Ministro dell'interno, perché li colloca fuori ruolo, li mette a disposizione della Presidenza del Consiglio e quindi crea una specie di inamovibilità: infatti non possono essere sostituiti se non con il loro esplicito consenso o nei casi tassativamente elencati dalla legge e con certe garanzie. Tutto ciò è un fatto positivo.

Se tutto questo da un lato rappresenta qualcosa che in certa misura può anche soddisfarci, non possiamo dimenticare che la nomina di questi funzionari ha una durata temporale limitata, perché l'incarico viene conferito per la durata di cinque anni, dopo di che i funzionari sono destinati a ritornare in seno all'Amministrazione dell'interno. Ora, è facile intuire quale possa essere il comportamento e l'atteggiamento mentale di chi proviene dall'Amministrazione dell'interno e sa che in essa deve tornare: domando se un individuo che si trovi in questa situazione possa darci quella assoluta, piena, ampia, completa garanzia che avrebbe invece potuto darci un magistrato. Ove si fosse adottata la soluzione da noi prospettata all'altro ramo del Parlamento di far presiedere appunto queste sezioni da un magistrato ordinario.

E dico di più. Poiché questa legge ha carattere provvisorio, non vorremmo che la scelta fatta oggi nel senso di far presiedere la sezione elettorale da un funzionario dell'Amministrazione civile possa costituire una specie di precedente per quanto riguarderà la presidenza e la composizione dei futuri tribunali amministrativi. Su questo noi ci riserviamo ampia libertà d'azione e di giudizio, poiché riteniamo che i tribunali amministrativi non possono certamente essere presieduti da personale dell'Amministrazione civile dell'interno, per ovvi e comprensibili motivi.

Fatte queste riserve, vorrei fare un altro rilievo. Oggi da parte del Governo — e bene si è fatto — si è messa in evidenza l'urgenza del provvedimento. Non vorrei però che questa rimanesse una proclamazione di principio o che costituisse un motivo strumentale (per usare un termine forse poco ortodosso) per respingere la richiesta di sospensiva fatta dal senatore Palumbo. La urgenza deve essere concreta ed effettiva. Perchè dico questo, onorevole Gaspari? Perchè da una norma transitoria di questa legge apprendiamo che tutti i ricorsi in materia di eleggibilità attualmente pendenti debbono essere trasmessi ai tribunali ordinari, dovunque si trovino, nel quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della legge; invece

i ricorsi pendenti in relazione alle operazioni elettorali debbono essere ugualmente trasmessi alla sezione speciale del tribunale amministrativo, che andiamo ad istituire, entro 15 giorni dall'attuazione della sezione stessa. Ora, quando e come sarà attuata questa sezione? L'articolo 83-ter dice che le sezioni vengono attuate mediante decreto di convocazione dei prefetti, e sono anche previsti dei termini. Però non è previsto il termine di convocazione dei Consigli provinciali riuniti per la nomina della sezione speciale. Pertanto un prefetto, nonostante l'entrata in vigore della legge, potrebbe attendere anche 6, 7 mesi, un anno, se così gli dovesse piacere o se avesse dei motivi per farlo, prima di rivolgersi ai Consigli provinciali onde chiedere l'elenco dei consiglieri provinciali in carica e convocare poi, nelle due domeniche successive, la riunione plenaria dei Consigli provinciali. Io mi rendo conto dell'urgenza, e spero che i prefetti saranno tutti ligi e ossequienti alle direttive che impartirà il Ministero dell'interno. Però occorrerebbe dire che, non appena la legge entra in vigore, i prefetti devono immediatamente provvedere. La legge non lo dice: resterebbe allora l'impegno del Governo che dovrebbe dare disposizioni precise e tassative in questo campo. Non possiamo infatti rimetterci alla volontà dei singoli prefetti.

Nel dare atto al Governo che, come ho detto, si è fatto un passo avanti in materia di attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, non posso però fare a meno di osservare con una certa amarezza che a tanto si è pervenuti solo dopo che la Corte costituzionale ha emesso la sua sentenza. Lei sa, onorevole Gaspari, che uno dei motivi della nostra perplessità nell'altro ramo del Parlamento era anche dovuto al fatto che noi non abbiamo troppo condiviso i criteri di togliere ai Consigli comunali e provinciali la loro competenza giurisdizionale di prima istanza. Noi non condividiamo troppo questo principio, tanto più che la stessa sentenza della Corte costituzionale riconosce che la giustizia dei comuni e delle provincie, di questi organi elettori, è di antica tradizione nel nostro Paese.

Ora noi non siamo d'accordo su questo e vogliamo riservarci la massima libertà di giudizio per quella che dovrà essere la competenza del futuro. Dico questo perché il criterio adottato da questa legge è quello di dividere la materia in due branche: da una parte i diritti soggettivi, dall'altra parte gli interessi legittimi, diritti soggettivi in materia di ineleggibilità e di decadenza, interessi generali in materia di procedimenti elettorali. Allo stato attuale della legislazione ciò è perfettamente legittimo anzi vorrei dire doveroso, perché la legge del 1965 stabilisce che i diritti soggettivi, civili e politici, sono di competenza del magistrato ordinario; però questo non è un principio tabù immodificabile che non possa avere deroga da parte del legislatore, tanto è vero che in materia di diritti civili una deroga si è già avuta per quanto riguarda la competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Ora nulla può vietare al legislatore di stabilire che gli organi elettori possano essere organi giurisdizionali di primo grado e, stabilendo le dovute garanzie di imparzialità richieste dall'articolo 108 della Costituzione, nulla ci vieta di poter attribuire a questi organi competenza anche in materia di eleggibilità e di decadenza.

Dette queste cose, credo che possiamo essere d'accordo con l'onorevole Gaspari nel considerare questo provvedimento del tutto provvisorio e transitorio. Formuliamo l'augurio che questa provvisorietà e transitarietà siano le più brevi possibili, ci auguriamo che il Governo nel rispondere a queste nostre osservazioni assuma preciso impegno perché almeno nel corso di questa legislatura si possa dare attuazione all'articolo 125 della Costituzione per la creazione dei tribunali amministrativi e si diano disposizioni ai prefetti per l'immediata esecuzione della legge che approviamo, non essendo previsto un termine di legge.

Con tutte le riserve espresse, esprimiamo il nostro voto favorevole perché riconosciamo che questa legge rappresenta un passo avanti in difesa dei principi di libertà nel nostro Paese e di una migliore tutela dei diritti elettorali. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESENTI. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che viene in esame raccoglie i consensi della grandissima maggioranza dell'Assemblea, e perciò posso essere spedito. Mi dispiacerò soprattutto dal rifare la storia dell'*iter* del disegno di legge innanzi alla Camera riferitaci dal sottosegretario Gaspari e dal ripetere le considerazioni dei precedenti oratori che hanno parlato a favore del disegno di legge.

In sostanza il concetto mio è il seguente: la presente si potrebbe definire una legge di procedura, ma in tema di procedura ciò che più interessa è la determinazione della competenza: Così è che nessuno degli oratori si è immesso — mentre io ho dovuto farlo nella mia relazione — nella selva selvaggia dei termini procedurali, delle norme attinenti strettamente al procedimento. Quello che attira l'attenzione è l'attribuzione della competenza; ma proprio a tal riguardo si è manifestato il consenso della grande maggioranza degli oratori. E perciò è il caso che mi soffermi solo sulle riserve espresse e soprattutto sulle critiche addirittura tramutate nella proposta di emendamenti, incominciando anzi da queste ultime.

Nell'ambito della competenza attribuita al giudice ordinario la critica che si muove consiste nel rilevare che istituzionalmente la Corte di cassazione cassa e rinvia, così che malamente le si attribuirebbe il potere di correggere i risultati delle elezioni. Ora io continuo ad osservare, come ho messo per iscritto, che qui siamo innanzi ad una funzione tutta particolare. Intanto, le sentenze inferiori di tribunale e di corte d'appello rientrano in quella classificazione che fa la dottrina di sentenze costitutive, e quindi è già disposto che quei magistrati inferiori debbono correggere i risultati delle elezioni. Se questo si esige per ragioni di rapidità, senza ulteriori rinvii, anche nei confronti della Corte suprema, è una innovazione quanto mai logica e rispondente al-

l'interesse pubblico; ragione per cui io non trovo niente da osservare per il fatto che questa volta la Corte suprema, anziché cassare e rinviare, abbia i poteri essa stessa di correggere i risultati delle elezioni. Questo è un primo punto per quanto riguarda il ramo di competenza del magistrato ordinario.

Veniamo ora al ramo di competenza del magistrato speciale. Qui si appunta la critica maggiore che è diretta contro l'istituzione della sezione speciale dei tribunali amministrativi regionali. Diceva benissimo poco fa il senatore Petrone che si tratta non di istituire tribunali speciali, ma di incominciare ad istituire quei tribunali amministrativi regionali che la Costituzione vuole. Quindi siamo nell'adempimento della Costituzione. Se poi si volesse diffidare — e in proposito è stata fatta qualche riserva — della indipendenza di quei componenti della sezione speciale che provengono dall'amministrazione civile del Ministero dell'interno, è da obiettare che questi sono messi fuori ruolo, e per la durata e agli effetti della carica sono in un certo senso inamovibili, garanzia sufficiente tanto più in quanto si tratta di un'istituzione a carattere temporaneo. Quanto poi al voler devolvere, come si propone, al Consiglio di Stato la competenza attribuita dal disegno di legge alla sezione speciale, si salterebbe in tal caso un grado di giurisdizione, il che non è nell'interesse astratto della giustizia. Non per nulla sono ordinariamente previsti più gradi di giurisdizione. Il caso ordinario in sede di giurisdizione ordinaria è di tre gradi; e gli uomini possono sbagliare. Basterebbe questa esigenza preliminare di giustizia per doversi convincere che bene è stata istituita questa sezione speciale, senza dover arrivare direttamente al Consiglio di Stato. Ci si arriverà, ma soltanto in secondo grado.

Queste sono le critiche che dovevo ribattere. A questo punto non ripeterò quanto è scritto nella relazione circa alcune imperfezioni del testo approvato dalla Camera dei deputati che possono essere chiarite in via interpretativa, ma parlerò piuttosto di alcune riserve mosse dal senatore Pennacchio.

Egli solleva dubbi per il caso che nella regione non ci sia una sola corte d'appello ma più corti d'appello. Io non vedo dubbi, perchè la norma, così come ci viene dalla Camera, fa richiamo alla legge per le elezioni del Senato e parla di quella corte che fa da ufficio elettorale. Quindi non c'è da sbagliare. La norma per le elezioni del Senato è quanto mai precisa e non offre materia per incertezze.

Altra riserva esprime il senatore Pennacchio, che pure è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Egli dice che nelle norme transitorie non si fa cenno di pendenza di ricorsi innanzi al Consiglio di Stato. Ma mi pare che non ci sia da fare nessuna riserva, perchè, se si è dinanzi al Consiglio di Stato, si è già dinanzi a quel giudice che proprio il disegno di legge, trattandosi di operazioni elettorali, dichiara competente in grado di appello. In sostanza io non ho dubbio alcuno: la legge merita l'approvazione del Senato, approvazione che io invoco. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, alcune brevissime considerazioni in aggiunta a quanto ho avuto occasione di dire sulla richiesta di sospensiva del senatore Palumbo.

Anzitutto ringrazio i colleghi che sono intervenuti, il senatore Ferroni, il senatore Tomassini, il senatore Pennacchio, il senatore Palumbo, per l'ampia esposizione che hanno fatto e l'interessantissima materia giuridica che hanno portato all'attenzione dell'Assemblea, il cui valore — io aggiungerò — va al di là del presente dibattito, proprio perchè è all'attenzione già dell'altro ramo del Parlamento il problema dei tribunali amministrativi.

Infatti noi abbiamo un comitato ristretto che sta già esaminando questa materia e che evidentemente dovrà risolvere questo problema così vivamente sentito e dai due rami del Parlamento e dal Paese. Ringrazio

perciò tutti gli intervenuti assicurando che gli elementi emersi in questo dibattito serviranno anche all'azione che noi dovremo svolgere in quella sede proprio per inquadrare nei suoi termini esatti il problema dei tribunali amministrativi.

Vorrei qui sottolineare che molte delle argomentazioni pregevoli svolte dal senatore Palumbo non sono riferibili all'attuale situazione, in quanto guardano più alla soluzione definitiva che non a quella precaria, provvisoria, che noi attualmente abbiamo al nostro esame. Dirò che quella della provvisorietà, della precarietà è stata la preoccupazione prima che si è avuta nell'altro ramo del Parlamento, in quanto tutti sappiamo che, quando si crea una struttura e le si dà una qualunque formazione, poi essa resiste anche quando cadono le ragioni per le quali dovrebbe esistere. È una esperienza vecchia, consolidata, tutti la conosciamo, ed è inutile pertanto negarla.

L'unico mezzo, pertanto, idoneo a lasciare liberi i due rami del Parlamento e il Governo di esaminare e risolvere nel modo migliore il problema dei tribunali amministrativi era quello di fare in modo che la soluzione adottata, pur nella sua provvisorietà, non creasse qualche elemento stabile che, per la legge della sopravvivenza, potesse finire col turbare poi la soluzione definitiva di questo problema. A questo criterio noi riteniamo di avere risposto con il presente testo legislativo in quanto non abbiamo creato una nuova Magistratura, delle nuove sedi, degli organici burocratici, non abbiamo creato cioè nulla di stabile e definitivo, un qualcosa che in sostanza possa poi determinare il tentativo della sopravvivenza. Questo è un po' il difetto e il pregio al tempo stesso del disegno di legge che è all'esame del Senato, e credo che sia questo un aspetto interessante, proprio perchè da parte di tutti c'è il desiderio che, quando i due rami del Parlamento esamineranno un problema così importante, non vi sia nulla che possa ostacolare o rendere meno aperto detto esame.

Un altro aspetto è stato chiaramente messo in luce dal senatore Tomassini, cioè quello della celerità del procedimento. Una

delle storture più avvertite, che in fondo offendeva in molti casi anche la coscienza democratica dell'elettorato, era quella delle lungaggini burocratiche di una certa procedura che non rendevano perfettamente aderente il corpo elettorale a quella che era stata l'espressione reale del voto dell'elettorato. Si trattava di una procedura lunga, che aveva delle soste, che si arrestava: era un difetto di tutto il sistema che andava corretto. Di qui l'originalità del testo sottoposto all'esame dell'Assemblea e che sotto questo profilo penso possa costituire un esempio per il futuro.

Da parte dei componenti il Comitato stretto e delle Commissioni si è cercato di tener conto di tutte le esperienze, di tutte le rinuncie che ci sono state in questa materia, allo scopo di eliminare tutte quelle formalità che non avevano un carattere di necessità, riducendo la procedura all'essenziale e garantendo la scorrevolezza del procedimento.

Altro aspetto ancora è quello dell'eliminazione degli oneri di qualunque specie, onde allargare nella maniera più ampia a tutti la possibilità di ricorrere e di essere tutelati. Questo è stato il concetto informatore del provvedimento che, pur nella sua precarietà, risponde alle esigenze che attualmente ci stanno di fronte in questo campo.

Altre soluzioni che qui sono state proposte circa la presenza dei funzionari del Ministero dell'interno, debbo dire che hanno formato oggetto di lungo dibattito perchè le obiezioni, le perplessità emerse sono state parecchie. Comunque, dovendosi comporre un organo, bisognava operare non solo in maniera negativa, ma anche in maniera costruttiva. Si è parlato anche dei consiglieri di Stato, ma evidentemente, se si allargava la composizione di quest'organo, il problema si spostava nelle sue dimensioni. O si allargava quello che è il ruolo attuale del Consiglio di Stato, oppure bisognava trovare una soluzione inoperante, perchè sappiamo benissimo che i magistrati del Consiglio di Stato, nella loro laboriosità veramente esemplare, non riescono a fronteggiare l'immenso carico di lavoro costituito dalla materia che attualmente fa capo al

Consiglio di Stato. Sottrarre dei magistrati in queste condizioni significava, evidentemente, trovare una soluzione che non era una soluzione, ma che poteva sembrare tale. E così, per altre situazioni che sono state esaminate con questo spirito e con questo criterio; finchè si è ripiegato su una soluzione che rispondeva ai criteri di costituzionalità necessari, e nello stesso tempo non pregiudicava le soluzioni finali.

Anche per queste ragioni pregherei il senatore Palumbo di ritirare gli emendamenti, perchè trasferire *sic et simpliciter* al Consiglio di Stato in grado diretto, direi, tutte queste cose, significa non far niente. Infatti sappiamo benissimo che il Consiglio di Stato dà quello che può dare come massimo del suo lavoro, ma vi sono molti ricorsi, e questo non lo potrebbe fare.

Questo è stato il concetto che si è seguito nel dar vita al disegno di legge all'esame del Senato; e per queste ragioni prego gli onorevoli senatori di voler onorare il testo del disegno di legge del loro voto favorevole. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Con l'avvertenza che l'altro ramo del Parlamento ha completamente rielaborato il testo trasmessogli dal Senato, passiamo ora alla discussione delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazione comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. — « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qual-

siasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al Sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali con-

clusioni, e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile ».

Articolo 82/2. — « Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

Articolo 82/3. — « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 83. — « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la Sezione dei tribunali amministrativi per il contentioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La Sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della Sezione è scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonchè del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti eletti della Sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario, in queste la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle province della Regione, nonchè da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati nè quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonchè gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attività di servizio.

Le funzioni di segretario della Sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede ».

Articolo 83/2. — « Il prefetto della Provincia in cui è istituita la Sezione per il contentioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione, perchè curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione ».

Articolo 83/3. — « Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la Sezione per il contentioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiara aperta la votazione, il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale

compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare ».

Articolo 83/4. — « Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti ».

Articolo 83/5. — « La votazione, in prima convocazione, non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla presidenza del Consiglio dei ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale ».

Articolo 83/6. — « La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della Sezione per il contentioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a statuto speciale, e del consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli prece-

denti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni ».

Articolo 83/7. — « La Sezione per il contentioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) collocamento a riposo per limiti di età;
- d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;
- e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
- d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;
- e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;

f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali ».

Articolo 83/8. — « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Articolo 83/9. — « La Sezione per il contentioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della Sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti ».

Articolo 83/10. — « La Sezione per il contentioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo, il trattamento economico rispettivamente di consi-

gliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno, una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato ».

Articolo 83/11. — « Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino eletto del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla Sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il Presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella Segreteria della Sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella Segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la Sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la Sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della Sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonchè quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644 ».

Articolo 83/12. — « Contro le decisioni emesse in primo grado dalla Sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino eletto o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Pallumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

Articolo 83. — « Contro le operazioni per le elezioni dei Consigli comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, ogni elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O. L'emendamento trova una sua motivazione in quello che ho detto nel mio intervento. Si tratta di attribuire al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con giurisdizione di merito, i ricorsi in materia di irregolarità elettorali, e quindi di fare a meno dell'istituzione delle sezioni per il contenzioso elettorale amministrativo, come previste dal disegno di legge pervenuto alla Camera.

Capisco che l'emendamento non avrà l'approvazione dei colleghi, ma insisto, anche per coerenza con quello che ho detto, mettendomi in posizione critica nei confronti del disegno di legge in votazione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

S C H I A V O N E, *relatore.* Ho già risposto prima. Mi richiamo a quanto ho già detto

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, io pure ho già risposto nel mio intervento. Il Governo è contrario, perché ritiene che da un numero eccessivo di gradi si passi ad uno solo, con una soluzione un po' drastica.

Inoltre sappiamo che il Consiglio di Stato non potrebbe affrontare un ulteriore carico di lavoro non indifferente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai se-

natori Palumbo e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I, *Segretario:*

Art. 3.

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Tribunale, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O . Questo emendamento tende ad eliminare l'incongruenza dell'attribuzione alla Corte di cassazione di un potere di merito e di decisione sulla sostituzione dei Consiglieri comunali e provinciali: il che mi sembra addirittura enorme.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

S C H I A V O N E , relatore. La Commissione è contraria per le ragioni già esposte.

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

Articolo 9-bis. — « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino eletto del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino eletto del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, la parola: « giurisdizionale ».

Il senatore Palumbo ha facoltà di svolgerlo.

P A L U M B O . È un emendamento che risponde ad un'osservazione fatta dal relatore nella relazione, cioè alla necessità di eliminare un errore di grammatica giuridica. Probabilmente l'errore non sarà eliminato, anche perché il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera solo per questo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

S C H I A V O N E , relatore. La Commissione osserva che si tratta di una semplice ridondanza. Non vi è motivo per un emendamento, né per rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati. Il significato è chiaro e non ci sono dubbi. Per me il testo può essere approvato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

G A S P A R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. L'articolo non offre dubbi all'interpretazione, e quindi non riteniamo che sia necessario l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, mantiene l'emendamento?

P A L U M B O . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 6.

Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunziata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato proposto un emendamento tendente alla soppressione dell'articolo.

Il senatore Palumbo ha facoltà di svolgerlo.

P A L U M B O . Questo emendamento è in dipendenza dei precedenti, quindi può considerarsi decaduto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , Segretario:

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o da-

vanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, alla Segreteria della Sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I ricorsi in materia di eleggibilità, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al Tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, vanno trasmessi, con le stesse modalità e nello stesso termine, alla Segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le

quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O . Si tratta, signor Presidente, più che altro di una questione di coordinamento; ma siccome sono caduti gli altri emendamenti, di conseguenza cade anche questo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo del Senato.

Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 » (1974) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima), e « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento) » (1975) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

L O G I U D I C E , relatore sul disegno di legge n. 1975. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **L O G I U D I C E , relatore sul disegno di legge n. 1975.** Signor Presidente, la prego di abbinare alla discussione del disegno di legge n. 1974 quella del disegno di legge numero 1975 concernente « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (primo provvedimento), per il quale il Senato ha pure approvato la procedura urgentissima.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Lo Giudice è accolta.

Invito il senatore Martinelli, relatore sul disegno di legge n. 1974, a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore sul disegno di legge n. 1974. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha questa mattina esaminato il disegno di legge n. 1974, con il quale è chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 e, dopo un dibattito alquanto nutritivo, ha incaricato me di riferire oralmente attorno ai problemi che questo continuo ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio ci deve porre.

Dopo il 1948 è la diciassettesima volta che il Parlamento ricorre all'istituto dell'esercizio provvisorio. È vero che l'articolo 81 della Costituzione contiene questa che io chiamerò una « clausola di salvaguardia » e prevede che la proroga, o le proroghe, non possano in ogni caso superare i quattro mesi. A questo proposito devo dire subito che il Governo aveva chiesto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio soltanto fino al 31 marzo prossimo, ma l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di ampliarla fino al periodo massimo consentito. È quindi su un testo che prevede la massima utilizzazione di questo termine che noi siamo chiamati a deliberare.

La prima osservazione che io farò qui è una osservazione che sorge spontaneamente: l'applicazione dell'esercizio provvisorio dovrebbe essere inconsueta; viceversa noi dobbiamo, con amarezza di tutti, io penso, ri-

conoscere che il ricorso all'esercizio provvisorio è divenuto il fatto ordinario, mentre è straordinario il fatto di approvare nei termini ordinari il bilancio preventivo dello Stato. E ciò non può — chiedo scusa ai colleghi se mi soffermerò un breve momento su questo argomento — non richiamare la nostra attenzione, come già del resto abbiamo fatto negli scorsi anni, per indurci ad esaminare le cause profonde di questa situazione e, nei limiti del possibile, studiarne i rimedi.

Coloro che hanno la pazienza di andare a vedere le ragioni addotte per proporre l'esercizio provvisorio, devono obiettivamente riconoscere che in questi anni si è approvato l'esercizio provvisorio per cause non sempre uguali. Nella relazione che questa volta il Governo ha presentato alla Camera dei deputati si dice molto succintamente che è stato costretto a fare questo « a causa dei lavori del Parlamento ». Non si dice altro; ma noi tutti siamo in grado di penetrare sotto queste succinte parole e di riconoscere che la mole e la natura dei disegni di legge che sono da esaminare alla Camera ed anche qui, ed alcuni dei quali sono accompagnati da obiettive ragioni d'urgenza, è tale che il Governo, al 6 dicembre, non poteva più ragionevolmente prevedere che il bilancio potesse essere approvato entro il 31 dicembre.

Detto questo, dobbiamo riconoscere, onorevoli colleghi, che il Governo ha puntualmente adempiuto ai suoi obblighi costituzionali, sia per quanto riguarda il bilancio in senso intrinseco, che è stato presentato il 31 luglio, sia per quanto riguarda la relazione previsionale, che è stata presentata puntualmente i primissimi giorni di ottobre ed anche, quest'anno per la prima volta, per quanto ha riferimento al rendiconto consuntivo. È la prima volta che il preceitto della presentazione del rendiconto consuntivo è stato soddisfatto dal Governo nel dopoguerra e, se i parlamentari lo volessero e ne avessero il tempo, potrebbero scorrere le 3.789 pagine che costituiscono il rendiconto del 1965 e potrebbero esaminare il preventivo dell'anno 1967, avvalendosi anche dei risultati dell'anno 1965.

Allora noi dobbiamo chiederci: perché anche quest'anno, mentre il Governo si è, per

la prima volta, ripeto, e bisogna dargliene atto, messo in regola con tutti gli adempimenti a suo carico, il Parlamento si trova ancora nella necessità di provvedere all'applicazione dell'esercizio provvisorio? È un interrogativo al quale dobbiamo cercare di rispondere, come abbiamo fatto le altre volte, valutando le circostanze particolari ed anche le eventuali responsabilità, e, ogni volta, pervenendo a conclusioni difformi.

E io mi propongo, in questi brevi minuti, di compiere un nuovo sforzo a questo fine, quello di indagare attorno alle cause di questo cronico stato di inadempienza del Parlamento, e mi sia consentito di farlo col proposito di rimanere estraneo alle valutazioni di parte.

Potrei, nel rispondere a questo interrogativo, ma cadrei in un certo semplicismo, scaglionare questo ramo del Parlamento da qualsiasi responsabilità, almeno per questa volta, affermando che esso non è stato posto nella possibilità di approvare in tempo il bilancio per il 1967 perché non ha ricevuto dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge. Vi è una consuetudine rispettabile, secondo la quale un anno la discussione inizia in un ramo del Parlamento, un anno nell'altro ramo. Quest'anno la discussione doveva iniziare alla Camera. Ora, il Governo ha rispettato questa consuetudine anche sapendo che l'altro ramo del Parlamento è molto occupato in un grave disegno di legge. Non è nella competenza del Governo, direi, di mutare questa che è diventata ormai, ripeto, una consuetudine.

La verità è che noi, non avendo ricevuto il disegno di legge sul bilancio, potremmo con semplicismo affermare che non è per causa nostra che si deve ricorrere ancora all'esercizio provvisorio. In quanto ho detto, naturalmente, non vi è alcuna ombra di critica nei riguardi dell'altro ramo del Parlamento che tutti noi sappiamo quanto sia stato occupato in questi ultimi tempi nello esame del disegno di legge sul programma di sviluppo, che richiede appunto un notevole impegno a causa della sua novità e della necessità di approfondimento dei molti aspetti giuridici e tecnici che presenta. Dobbiamo anche tener presente, d'altronde, che in altri anni noi siamo stati in ritardo nel-

l'inviare il disegno di legge sul bilancio alla Camera; credo anzi di poter dire che il conto dei ritardi fra i due rami del Parlamento dovrebbe chiudersi in perfetto pareggio.

Detto questo, debbo affrontare l'obiezione che ci viene mossa soprattutto dall'esterno, dall'opinione pubblica: che, essendo quello del bilancio uno dei più gravi tra gli impegni del Parlamento, se non addirittura il più grave, il Parlamento stesso dovrebbe dare la precedenza assoluta all'esame e all'approvazione del bilancio e non dovrebbe far precedere all'adempimento di questo dovere, cioè all'esame e all'approvazione del bilancio, l'approvazione di altri disegni di legge, per impegnativi che siano per la politica del Governo. È stata poi mossa un'altra eccezione, cioè che, essendo quest'anno ormai giunti vicino alle conclusioni in materia di politica di programmazione economica e dunque il bilancio inquadrarsi negli schemi della legge di programmazione, si doveva attendere l'approvazione del programma per poi inquadrarlo nell'esame del bilancio. Anche questa considerazione ha un suo valore, ha una sua logica, ma a condizione che poi si arrivi tempestivamente all'approvazione del programma. Altrimenti il fatto di ritardare l'approvazione del bilancio perchè ad essa si deve far precedere l'approvazione del programma, seguito poi dall'altro fatto di non arrivare poi all'approvazione della legge per il programma di sviluppo economico quinquennale costituisce, se così posso dire, un'altra testimonianza a carico dell'istituto parlamentare, il quale dà al Paese l'impressione di non saper risolvere i problemi del suo funzionamento.

Queste considerazioni sono rese maggiormente necessarie dal fatto che quest'anno, ricorrendo all'esercizio provvisorio per un quadrimestre, impegniamo un terzo del prossimo bilancio senza averlo discusso. Il disegno di legge dice che la spesa totale per il prossimo esercizio si aggira sui 9 mila miliardi; quindi, riconoscendo lo stato di necessità nel quale ci troviamo di approvare l'esercizio provvisorio per un terzo della durata dell'esercizio, in definitiva, senza aver discusso il bilancio, approviamo una spesa di 3 mila miliardi circa. Bisogna poi tener con-

to del fatto che ogni anno le spese si accrescono. Nel 1966 — è venuto a dirlo proprio in quest'Aula il Ministro del tesoro — vi è stato un notevole aumento delle spese correnti; e nelle considerazioni del Ministro del tesoro vi era anche un vivo richiamo a tener presente la natura di questa spesa e a fare il possibile per non aumentarla. Qualcuno persino ha detto che vi erano delle note di una certa autocritica, se si tiene presente che nel bilancio 1967 vi è un deterioramento nella qualificazione della spesa pubblica, che il Ministro del tesoro ha onestamente ricordato, perchè il risparmio pubblico è diminuito. Se, accanto a queste considerazioni, teniamo ancora presente che, pur presentandosi con una migliorata redazione, essendo inclusi nel bilancio del 1967 taluni addendi della spesa pubblica che prima erano finanziati fuori bilancio, noi non possiamo ignorare la persistente situazione deficitaria di grosse aziende pubbliche che ripercuoterà altri pesanti effetti sul bilancio stesso, se noi teniamo presenti tutte queste circostanze, il mettere in applicazione il bilancio senza che il Parlamento l'abbia esaminato e discusso nel quadro dei rapporti, delle influenze intercorrenti con la vita economica e sociale del Paese, rappresenta, onorevoli colleghi, riconosciamolo onestamente, per l'istituto parlamentare, una carenza notevole, che non contribuisce certo ad accrescere il prestigio del Parlamento.

Ma, ammesso doverosamente questo, perchè i fatti sono fatti, rimane sempre qui tra di noi da approfondire il quesito: perchè, e lo ripeto, se il Governo presenta tempestivamente il bilancio, il Parlamento non lo approva altrettanto tempestivamente? Questo avviene — e la domanda la dobbiamo rivolgere a noi — forse perchè c'è qualcosa che è più forte dei nostri propositi o delle nostre possibilità? È l'Istituto parlamentare che nella sua funzionalità non riesce a seguire il lavoro legislativo? Noi parlamentari siamo presi, anche qui in Parlamento, e trascurro la attività che siamo chiamati a svolgere fuori che pure è assai onerosa e richiede notevole dispendio di tempo, noi parlamentari siamo forse presi anche qui in Parlamento da cose così farraginose e numerose da costringerci

a disattendere ai compiti essenziali del nostro mandato?

È a noi che dobbiamo porre questo quesito. Quest'anno poi, in seguito ad un invito-ri-chiamo, lo definisco così, autorevole, anche se sempre garbato, del nostro Presidente, questa Assemblea ha dato inizio all'attuazione di un altro dei suoi compiti, quello di esprimere un giudizio politico sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, che sono sottoposti al controllo della Corte dei conti secondo l'articolo 100 della Costituzione.

La Corte dei conti ha inviato in gran numero relazioni assai pregevoli; vorrei dire che non passa settimana senza che il nostro resoconto sommario non rechi la notizia dell'invio di queste relazioni. Bisogna riconoscere che la Corte dei conti sta ultimando un lavoro di grande importanza e di grande mole per i rendiconti arretrati e ormai si trova, come si dice, al passo, nell'applicazione dell'articolo 100 della Costituzione. E noi?

Noi stiamo tentando di adempiere a questo compito, ma solo pochissime relazioni hanno potuto essere esaminate dalle Commissioni e non possiamo dire certo di aver potuto, sottolineo il termine, potuto anche noi metterci al passo, in questo altro settore molto importante della nostra attività.

Ed allora torno a chiedere: come va il nostro lavoro? Io respingo le valutazioni che mirano a dipingere il nostro Istituto parlamentare come un Istituto di scarsa funzionalità, ma non posso sottacere che quella spia macroscopica della disfunzione nei nostri lavori, che è costituita dalla cronica approvazione tardiva del bilancio, per cui noi diamo luogo ogni anno a una frettolosa approvazione dell'esercizio provvisorio — e io non ho bisogno di chiedere prove, anche la seduta odierna è una prova di questa frettolosità — deve costringere ad un certo momento tutti noi a superare i limiti delle divisioni politiche per dedicarci all'esame spassionato delle cause profonde di questa situazione. Il Parlamento non può continuare ad approvare fuori tempo il bilancio che ogni anno imposta sempre problemi nuovi, proprio per l'accelerata evoluzione economica e sociale del Paese, non può trascurare l'esame

dei consuntivi, nè tralasciare di esprimere un giudizio politico sulla gestione finanziaria degli enti di cui all'articolo 100 della Costituzione, non può trascurare queste funzioni essenziali del suo mandato anche se (dopo aver considerato questa parte che ha un aspetto, almeno sotto un certo profilo, negativo, devo occuparmi anche della parte positiva) dobbiamo riconoscere che in questi anni il Parlamento ha il merito di aver dato al Paese una più vasta legislazione che ha permesso allo stesso di incamminarsi verso un migliore avvenire.

Io non so se dovremmo aggiustare i tempi del nostro lavoro, non lo so; non so se dovremmo impostare diversi modi di organizzazione del nostro lavoro, non lo so, però siccome io sono già stato altre volte, qui e nell'altro ramo del Parlamento, relatore per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e ogni volta ho sentito l'amarezza di dover esprimere il consenso all'applicazione, sia pure per dodicesimi, del bilancio, senza che esso fosse esaminato — il che dovrebbe costituire un fatto abnorme in Parlamento — mi sono permesso questa volta, e ne chiedo venia a lei, onorevole Presidente, e ai colleghi, di allargare un po' l'orizzonte delle mie considerazioni perchè a un certo momento ci mettiamo tutti a riflettere in modo da uscire da questa situazione.

Vorrei fare un'ultima brevissima considerazione. Il documento che noi chiamiamo bilancio di previsione (che da qualche anno appariva incompleto nei confronti del suo scopo fondamentale che è quello di indicare nella loro misura esatta tutti gli impegni che lo Stato viene autorizzato ad assumere e tutti gli oneri che, per fronteggiare gli stessi, è autorizzato ad imporre ai cittadini) è stato migliorato, come ho detto prima, per l'esercizio 1967, e ciò si deve anche a un concreto impegno degli uffici, ma esso è ancora in uno stato di redazione dal quale è difficile ottenere gli elementi essenziali con quella chiarezza che tutti noi desideriamo avere. Noi abbiamo un documento che ogni anno diventa sempre più voluminoso, noi abbiamo allegati che ogni anno sono sempre più rivelati di note, ma nelle cifre globali questo documento — noi lo sappiamo — è ancora

incompleto, perchè abbiamo ancora voci che non trovano la loro collocazione integrale nel bilancio. Dico che è incompleto per non dire che è meno espressivo di quella realtà che noi dovremmo conoscere nella sua interezza. Questo è talmente vero che noi ogni anno (io penso noi tutti, ma particolarmente noi componenti della Commissione finanze e tesoro) per vederci in modo chiarissimo nel bilancio, attendiamo un volume, che la Ragoneria generale dello Stato pubblica da otto o dieci anni, dal titolo « Nota introduttiva al bilancio di previsione »; volume che costituisce un'analisi pregevole del bilancio e dei movimenti aventi attinenza ad esso. Ma quel volume ha un solo difetto, peraltro inevitabile, quello di essere pubblicato a bilancio ormai approvato, anche se chiamato « nota introduttiva », onde noi non possiamo averlo presente nel momento in cui dovremmo poter usufruire di tutti i sussidi necessari per adempiere al nostro mandato di amministratori della spesa pubblica con la più esatta conoscenza della realtà.

Detto questo, e chiedendo ancora venia ai colleghi, mi sembra superfluo ricordare le conseguenze che la mancata autorizzazione all'esercizio provvisorio comporterebbe per la Pubblica amministrazione e per il Paese, prima tra tutte quella di non garantire la continuità della vita amministrativa e della spesa pubblica. È per questo, e soltanto per questo, con l'augurio che tutti assieme si possa in seguito trovare una soluzione che permetta di evitare di ricadere nella situazione che tante volte si è prodotta e che ancora oggi ci costringe a ricorrere a un rimedio straordinario, che ho l'onore di chiedere al Senato l'approvazione della proposta di esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'esercizio 1967. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Lo Giudice, relatore sul disegno di legge numero 1975, a riferire oralmente.

* **L O G I U D I C E**, *relatore sul disegno di legge n. 1975.* Il disegno di legge al nostro esame riguarda una nota di variazione che è stata presentata dal Go-

verno e già approvata dalla Camera dei deputati. Questa nota di variazione è di modesta entità, se ragguagliata a tutto l'ammontare della spesa prevista in bilancio: si tratta di 35 miliardi e 130 milioni di lire che derivano da un maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile. Come certo ricorderete, onorevoli colleghi, il gettito dell'imposta di ricchezza mobile di cui al capitolo 1003 del nostro bilancio per il 1966 era previsto in mille miliardi di lire; senonchè il maggiore provento che si è avuto tra settembre ed ottobre ha consentito di accertare questo incremento di 35 miliardi e 130 milioni, che va ad aumentare l'entrata e che viene destinato al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concretizzato nell'elenco C allegato al bilancio del Tesoro. In modo particolare tale incremento viene destinato ad aumentare la spesa di intervento per lo sviluppo della scuola, per cui praticamente con questa nota di variazione andiamo in parte a finanziare il piano per lo sviluppo della scuola che il Parlamento ha già approvato.

Mi corre l'obbligo di ricordare che il Senato ha già approvato un altro provvedimento di variazione che comportava un aumento di oltre 43 miliardi di lire: sia per quella che per questa nota di variazione si può dire che i relativi provvedimenti sono stati tempestivamente presentati dal Governo prima dello scadere dell'anno finanziario, per cui non mi pare si possano muovere rilievi a tale riguardo.

In sede di Commissione si è discusso, ma brevissimamente, su qualche aspetto che il disegno di legge presenta; probabilmente la discussione sarà qui ripresa. Si tratta delle note di variazione che non fossero per caso presentate entro il 31 dicembre. Ci sarebbe da rilevare che non è una prassi apprezzabile, corretta. Però, quando e se verrà una nota di variazione di questo genere, il problema sarà di attualità, ma a proposito di questa nota di variazione mi pare che sia fuor di luogo sollevarlo.

Si è pure detto e si è fatto carico al Governo di essere stato molto pessimista nella previsione delle entrate intorno al giugno di quest'anno. In realtà il Governo nel giugno,

a mezzo dei Ministri delle finanze e del tesoro, quando prese atto di una contrazione delle entrate, non fece che riscontrare uno stato di fatto obiettivo. Poi, per nostra fortuna, invece, collegato con la ripresa economica, che è stata più accentuata dal giugno in poi, si è avuto un maggior gettito nei nostri tributi, sia nei tributi diretti che in quelli indiretti. Quindi, se c'è il maggior gettito, noi abbiamo il potere-dovere di utilizzarlo. E, appunto, questa nota di variazione utilizza questo primo maggior gettito destinandolo al piano della scuola.

Mi pare che l'entità della nota stessa e la destinazione di questo maggior gettito debbano trovare concorde tutto il Senato nell'approvare il disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

* **R O D A .** Onorevole relatore, io (me lo consenta), con la mia abituale franchezza, le debbo fare i miei complimenti e i miei elogi per la sua relazione coraggiosa, che dimostra una volta di più quanta sensibilità lei abbia nei confronti dell'Amministrazione statale, e soprattutto quanto coraggio lei abbia nel denunciare cose che debbono essere denunciate con estrema franchezza.

Questo mio elogio tanto più trasparirà quando dovessi confrontare la sua relazione con la, non dico squalida (non voglio usare degli aggettivi, ma sarei quasi tentato di definirla tale), relazione del suo collega della Camera, il quale, tra le altre cose, avrebbe avuto maggior diritto di lei di denunciare con ugual vigore le cose che lei ha detto, se non altro perchè fino all'altro ieri ha appartenuto per decenni all'opposizione nel nostro Paese. Alludo all'onorevole relatore De Pascalis, che appartiene al Partito socialdemocratico unificato. (*Interruzione del senatore Salerni*).

Lei può fare una rettifica e inserirla a verbale. Quando parlerà, metterà in rilievo la mia inesattezza. Io ho detto semplicemente che il nostro ex collega, fino a ieri oppo-

sitore, appartiene al Partito socialdemocratico unificato. (*Interruzione del senatore Salerni*).

Non è un *lapsus*: intendo subito chiarire che non si tratta di un *lapsus* e che io non ritratto niente. Si tratta di una dizione scientemente da me voluta.

Chiedo scusa al Presidente, ed entro nel merito.

Senatore Martinelli, lei ha pienamente il conforto della mia adesione quando parla di amarezza, perchè la sua amarezza è condivisa da noi dei banchi di opposizione. Quando lei afferma che è in gioco forse qualche cosa come la carenza dell'istituto parlamentare (e scusate se è poco), ebbene, io sono del suo parere. È infatti vero che c'è in ballo nientemeno che anche la carenza dell'istituto parlamentare; e qui noi dobbiamo ovviare a questa carenza.

Quando il suo collega della Camera, senatore Martinelli, afferma che l'esercizio provvisorio è un atto puramente formale e ineccepibile, io dico che dare la delega al Governo di spendere quattrini nella misura di 3 mila miliardi è firmare una cambiale in bianco, ed io vi confesso, cari colleghi, che il mio braccio si rifiuta di firmare ancora cambiali in bianco, il mio polso è stanco di firmare continuamente cambiali in bianco.

L'altro giorno, si è trattato della delega al Governo per questioni tecniche (la legge doganale che ben poteva essere discussa in Parlamento), e tutti gli anni, tutte le volte che si tratta del bilancio, vi è la delega, la cambiale in bianco per l'esercizio provvisorio. Io debbo ricordare ai colleghi che è dal 1948 che si perpetua questa prassi certamente non commendevole dell'esercizio provvisorio, con una sola eccezione, se non vado errato, quella dell'esercizio 1952-53. Ed io, che sono entrato nel Parlamento solo nel 1953, che mi onoro soltanto dal 1953 di appartenere a questo alto consesso, non ho avuto il piacere di essere in regola con me stesso in quell'unica eccezione, dal 1948 ad oggi, di un bilancio approvato tempestivamente.

S A L E R N I . Mi sembra che sia stato nel 1962, comunque non voglio insistere.

R O D A . Giusto, ha ragione: è un *lapsus*.

Senatore Martinelli, il suo collega relatore alla Camera dei deputati si giustifica dicendo che bisogna approvare prima il programma e poi adeguare il bilancio dello Stato al programma. Bene, a questi libri dei sogni della vostra programmazione — anche qui bisogna dire una parola chiara e conveniente, come è stato chiaro e conveniente il relatore Martinelli — noi non ci crediamo, anche perchè, indipendentemente da tutto il resto, affidare una programmazione a quello strumento indecoroso che è oggi l'Amministrazione dello Stato italiano significa veramente giocare anche la reputazione personale di noi parlamentari.

C O R N A G G I A M E D I C I . Ma lasci andare!

R O D A . Prenda la parola, onorevole collega, e mi ribatta, però con argomenti, come faccio io.

Ciò detto, e lasciando in disparte il libro dei sogni che è la vostra programmazione, allora è chiaro che anche la legge Curti è stata una legge vana. Io faccio appello al nostro esimio presidente Bertone. Allora, quando si trattò di varare la legge Curti e di spostare la scadenza dell'esercizio finanziario dal 30 giugno al 31 dicembre, si disse che questo spostamento coincideva anche con una specie di periodo di magra nei lavori parlamentari, per cui certamente con questo spostamento, con la legge Curti, con una discussione unica generale, finalmente si sarebbe posto fine allo scadimento del Parlamento attraverso le deleghe date all'Esecutivo per un terzo, per un quarto dell'esercizio dello Stato.

Ma dobbiamo constatare come anche allora, quando ci opponemmo alla legge Curti, avevamo ragione: nulla è cambiato, la legge Curti è passata e le promesse dell'Esecutivo, come sempre, sono rimaste lettera morta. È vero, si è fatta un'unica discussione generale al posto di tante discussioni frazionate per ogni Ministero; la verità però è che noi siamo ancora daccapo, noi siamo ancora a dover dare una delega al Governo per

un terzo, questa volta, cioè quattro mesi, dell'intero esercizio provvisorio; e quindi a permettere che l'Esecutivo accerti entrate nell'ordine di 2.500 miliardi e spese di qualche centinaio di miliardi in più senza nessun controllo.

E voglio proprio tentare di essere sereno, come lo è stato il collega Martinelli; ma anche essendo sereno, non posso fare a meno di indicarvi una osservazione che un mio collega, pratico di questioni militari, mi ha fatto. Egli mi faceva rilevare che, se noi avessimo discusso il bilancio tempestivamente, ci saremmo opposti, per esempio, ad una certa spesa: all'acquisto degli *Starfighters* che sono caccia intercettatori superati, che costituiscono un suicidio per i nostri piloti; ma con questo esercizio provvisorio gli *Starfighters* si compreranno ugualmente in deroga alla volontà forse del Parlamento e i nostri piloti continueranno a cascire, perchè anche in questa piccola circostanza il Parlamento non è potuto intervenire con una serena discussione per dire sì o no a questa piccola spesa.

Io sono stato incaricato di presentarvi questa eccezione di un collega; ma questa è un'eccezione che riguarda un capitolo di spesa trascurabile nel coacervo degli 8.000 miliardi di spese che deliziano il nostro bilancio statale. Ma quante cose non ci sarebbero da dire, soprattutto in ordine ai rami secchi che avremmo potuto tagliare se il bilancio ci fosse stato presentato tempestivamente! Il Governo ha dovuto arrancare per trovare la copertura di 50 o 60 miliardi su un bilancio che comporta entrate per 7.000 miliardi.

Siamo in questa condizione: se avessimo noi discusso il bilancio tempestivamente, avremmo indicato, proprio noi dell'opposizione, la maniera di fare salutari, direi sante economie: tagliare finalmente i rami secchi nei diversi Ministeri. Avremmo proposto indicazioni precise, soluzioni altrettanto pratiche, ed ecco come avremmo trovato i soldi per gli alluvionati.

Questa era proprio l'occasione, in una con la legge per gli alluvionati, di discutere il bilancio statale, perchè da una serena discussione, serena come l'ha introdotto se-

renamente il collega Martinelli della Democrazia cristiana, noi dell'opposizione avremmo tratto occasione per indicare qualcosa all'Esecutivo in ordine a questi eventi di carattere eccezionale, che comportano spese altrettanto eccezionali, e saremmo forse riusciti a convincere la maggioranza governativa a seguirci sul terreno di salutari e giuste economie.

Ecco il perchè, in questo momento, ritengo che più che mai era necessario far precedere anche alla programmazione, anche a questo libro dei sogni, la discussione del bilancio. E lo ha detto benissimo il senatore Martinelli allorchè ha fatto capire: insomma, vogliamo veramente rilasciare ancora una ennesima volta, la diciottesima volta quasi consecutiva, una cambiale in bianco al Governo?

Ma allora, senatore Martinelli, parliamoci con la sua abituale franchezza. Dove dissentiamo noi? Nei rimedi. Quando lei fa la diagnosi del male, io sono perfettamente d'accordo con lei sulla sua diagnosi; però un buon medico come lo è stato lei ha il dovere di proporre una ricetta ed è sulla ricetta che io dissento, perchè, se io dovesse sottoscrivere e licenziare questa ricetta, se fossi della maggioranza, direi: io non chino la testa al fatto compiuto. Il Governo non ha fatto il suo dovere: ebbene, la discussione sul bilancio dell'esercizio finanziario 1967 incomincia domattina con la sola sosta di Natale e va avanti: se al 31 dicembre non abbiamo finito la discussione del bilancio, si fermano gli orologi di Palazzo Madama, dei due rami del Parlamento, e con questo non cascherà il mondo.

Se noi avessimo adottato questa ricetta, se noi avessimo imposto al Governo di rimanere qui fino alla fine dell'anno, state certi, onorevoli colleghi, che sarebbe stata l'unica ricetta valida per non cascare più nella cattiva prassi dell'esercizio provvisorio. Ed io penso che ho proposto anche una ricetta che verrà sicuramente respinta.

Ma allora, se respingerete questa ricetta, siccome noi voteremo contro l'esercizio provvisorio, mentre non avremmo votato contro l'esercizio provvisorio laddove la di-

scussione del bilancio fosse cominciata domattina, allora noi qui dobbiamo dirvi che non possiamo assolutamente darvi il nostro voto favorevole. E in risposta al senatore Martinelli, il quale giustamente ricorda la testimonianza della Corte dei conti, dirò che io ho avuto già l'onore di parlare della Corte dei conti qualche giorno fa, in occasione di un consuntivo ormai scaduto, il consuntivo 1960-61. Ma, senatore Martinelli, quando lei dice che la Corte dei conti si è messa al passo, è anche vero, e noi sappiamo che la Corte dei conti è in grado oggi di darci la sua relazione sul consuntivo del 1965.

Questo si doveva fare: abbinare la discussione dell'esercizio provvisorio con la relazione della Corte dei conti sul più recente esercizio finanziario, mi si dice quello del 1965, che dal supremo organo di controllo dello Stato è già stato esaminato. E allora, onorevoli colleghi, ne avremmo viste delle belle, come ne abbiamo sentite delle belle pochi giorni orsono, allorchè io ho avuto l'onore di citare alcuni passi della relazione della Corte dei conti dai quali risulta in quali condizioni si trova l'Esecutivo, in quali condizioni di sfacelo è oggi lo Stato italiano.

Ecco il senso di una discussione del bilancio consuntivo, di una discussione dell'esercizio provvisorio su documenti inoppugnabili come la relazione della Corte dei conti. Non l'avete fatto, non l'abbiamo fatto. Però, quando è il momento di battersi il petto e di recitare il *mea culpa*, noi della opposizione abbiamo il diritto, e l'abbiamo fin da questo momento, di scindere le nostre responsabilità dalle vostre gravi responsabilità. Noi non soltanto abbiamo puntato l'indice accusatore (e non da quest'anno, ma da 18 anni a questa parte) contro l'Esecutivo a causa della sua inadempienza, ma abbiamo avuto anche l'onore di presentarvi una ricetta. È una ricetta drastica, lo so, ma costituisce l'unica maniera per porre fine a un male che è cronico; quando ci si trova di fronte a una malattia cronica i rimedi devono essere drastici. Non volete accettare la nostra ricetta: ebbene, la

responsabilità sarà vostra, onorevoli colleghi della maggioranza. Noi diciamo di no, un fiero no, un giustificato no, un motivato no alla vostra richiesta di firmare una cambiale in bianco per quattro mesi all'attuale Governo di centro-sinistra. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto parlare il senatore Bertoli. Ne ha facoltà.

B E R T O L I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, col presente disegno di legge, che propone l'approvazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1967 fino ad aprile, sembra si voglia continuare nel deplorevole abuso, già sottolineato in maniera abbastanza vigorosa, mi pare, dal relatore e dal senatore Roda che mi ha preceduto, che quasi ininterrottamente è stato fatto di un caso estremamente eccezionale previsto dalla Costituzione; per cui lo spirito della norma costituzionale, che ammette l'esercizio provvisorio, è stato rovesciato nella prassi e quella che secondo la Costituzione era da considerarsi un'eccezione è diventata invece una regola, mentre quella che doveva considerarsi una regola (l'approvazione in tempo del bilancio di previsione per l'anno successivo) è diventata una eccezione.

Poco fa — ed è inutile che io ripeta — sono state portate le prove di questo fatto. Tutto ciò mi sembra che quest'anno sia aggravato dal fatto che la discussione sulla autorizzazione all'esercizio provvisorio avviene in un clima di estrema fretta, all'ultimo istante, prima della fine dell'anno ed anche con procedura urgentissima, per cui i problemi, secondo me estremamente gravi, che sono stati posti in parte anche con molta sincerità dal nostro relatore, praticamente non avranno sviluppo in questa discussione. Si tratta di problemi politici, di problemi di funzionalità del Parlamento, di problemi riguardanti i rapporti corretti fra Parlamento e Governo, si tratta anche del problema della adeguatezza della legge Curti alle esigenze moderne della formazione, della discussione e dell'approvazione del bilancio in Parlamento. Tutti questi pro-

blemi non possono essere sfiorati, e confesso che anch'io mi trovo schiavo di questo clima; pertanto il mio intervento sarà brevissimo e si svolgerà soltanto per cenni ai problemi fondamentali, riservandosi il mio Gruppo di trattare approfonditamente i problemi medesimi quando discuteremo il bilancio.

Prima questione: perchè l'esercizio provvisorio deve considerarsi, ed è considerato dalla Costituzione, come un caso eccezionalissimo? I poteri che il Parlamento dà al Governo quando si affida all'esercizio provvisorio (in questo caso per 4 mesi) sono molto più grandi di quelli che appaiono a prima vista e cioè di eseguire in dodicesimi le spese correnti previste dal bilancio non ancora approvato, perchè il bilancio è evidentemente un complesso unico che si svolge nel tempo di un anno, ma che non è divisibile in periodi senza relazione tra di loro, nel senso che, per esempio, la gestione del mese di gennaio non è senza influenza sulla gestione dell'anno intiero. Voglio dire che la politica economica che viene realizzata nel bilancio non è divisibile in dodicesimi, per cui se il Parlamento non approvasse o modificasse il bilancio del 1967, quando lo discuteremo, bilancio che in parte sarà stato realizzato, anzi realizzato per un terzo, sarebbe per il Parlamento, se avesse questa volontà di modificare, impossibile modificare quella politica economica che è stata già realizzata non solo per i primi mesi dell'anno ma che certamente avrà una sua determinazione che proseguirà per tutto l'anno in corso.

Io ritengo che la dimostrazione di questo mio assunto possa essere ricchissima di particolari. Il fatto mi sembra del resto incontestabile, e voglio quindi solo portare qualche argomento tra i moltissimi che potrebbero essere addotti a sostegno della mia tesi. Io penso che ci sono — ed è facilmente provabile esaminando il bilancio — delle spese che non sono divisibili in dodicesimi, e che occorre impegnare tutte insieme in una sola volta; ugualmente esistono delle entrate che neanche queste sono divisibili, pur essendo degli atti di politica economica determinanti nella gestione del bilan-

cio. Ciò è chiaro anche nella legge stessa, che il Senato probabilmente questa sera approverà, che è la legge che autorizza l'esercizio provvisorio. Per esempio, alla fine dell'articolo 1 della legge si dice che il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente il bilancio « secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966 ».

Per non dilungarmi molto e mantener fede alle promesse di essere estremamente breve, voglio citare l'articolo 120 dello statuto di previsione presentato alla Camera per il 1967 in cui viene detto: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1967 con il consorzio di credito alle opere pubbliche mutui fino alla correnza di un ricavo netto pari alla somma di 141 miliardi ».

È evidente che questi mutui che il Governo deve contrarre per far fronte alle spese sono mutui che non riguardano solo quattro mesi, ma riguardano l'intiero esercizio e questa è la dimostrazione chiarissima della impossibilità di dividere in dodicesimi la gestione del bilancio.

Noi con l'esercizio provvisorio non diamo l'autorizzazione di gestire il bilancio soltanto per quattro mesi, ma l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio comporta da parte del Parlamento un consenso ed una fiducia alla politica che il Governo propone nel bilancio, direi quasi completa, in ogni caso molto più ampia di quella apparentemente limitata al periodo di esercizio concesso.

E io non mi scandalizzo affatto che la maggioranza voglia dare questa fiducia al Governo; il grave consiste, e questo mi sembra che abbia affermato l'onorevole Martinnelli, che tutto questo avviene senza discussione sul merito del bilancio, per cui questa fiducia ampia che praticamente approva la politica del Governo per tutto l'anno è una fiducia data senza che sia avvenuta alcuna discussione in Parlamento e quindi si sottrae all'opposizione la possibilità di esprimere le proprie idee, i propri suggerimenti, le proprie proposte di influire anche su quelle che possono essere le determinazioni

della maggioranza. In questa maniera viene a scadere una delle funzioni fondamentali del Parlamento, quella cioè di dibattere in Parlamento sia i progetti di legge presentati dal Governo sia quelli presentati da membri del Parlamento, al fine di concludere in una certa maniera che può essere l'approvazione, la disapprovazione o la modifica del progetto presentato. Direi che quest'anno la questione diventa ancora più grave proprio per le cose che sono state riferite poco fa e che sono state dette anche alla Camera dei deputati; si tratta del collegamento che si vuole fare tra programmazione e bilancio; se è vero (ed io non dubito che lo sia almeno nelle intenzioni di chi ha detto queste cose specialmente nell'altro ramo del Parlamento) che il bilancio del 1967, che dovrebbe essere il primo o forse il secondo, non si è capito ancora bene, della programmazione quinquennale, sia collegato con il quadro di questa programmazione; per cui quelle determinazioni che apparentemente riguardano soltanto i primi quattro mesi dell'esercizio 1967 hanno un'estensione ancora più ampia di tutto l'anno perchè sono inquadrati in una cornice che è collegata alla programmazione quinquennale.

Questa mi pare che sia la ragione fondamentale da considerare circa la necessità, del resto prevista dalla Costituzione, che l'esercizio provvisorio debba essere soltanto concesso in casi estremamente eccezionali.

Voglio aggiungere ancora brevemente che, nella discussione estremamente rapida che abbiamo fatto questa mattina in Commissione, anche il rappresentante del Governo, il collega Agrimi, non ha negato il valore della tesi da me sostenuta e che il nostro breve dibattito si è spostato sulle responsabilità eventuali del ricorso così frequente all'esercizio provvisorio; si è spostato sulle possibilità del Parlamento di approvare nei termini fissati (se esiste questa possibilità reale per il Parlamento di approvare nei termini fissati) la legge del bilancio, si è spostato sull'esame della congruità della legge Curti, rispetto ai fini che il Parlamento si era proposto approvandola, fra i quali non ultimo era quello di evitare l'esercizio prov-

visorio. Questa sera, del resto, il nostro relatore si è domandato parecchie volte perchè in tanti anni quasi mai (anzi con una sola eccezione citata dal senatore Roda) il Parlamento ha approvato il bilancio in tempo ed è sempre ricorso all'esercizio provvisorio. Direi però che il relatore, ponendo con vigore questi perchè, non con altrettanto vigore ha tentato di dare una risposta a queste domande. C'è stata una esortazione al Parlamento di esaminare questa questione per vedere di porvi rimedio.

Alla Camera il relatore tra le cause che ha citato e che condurrebbero all'esercizio provvisorio ha considerato il numero grandissimo degli interventi che i deputati hanno fatto, per esempio, nella discussione del bilancio del 1966 in cui vi sono stati 142 interventi. Io non credo che in quest'Aula ci sia qualcuno che voglia attribuire alla lorgorea dei senatori la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio, anzi direi che il gran numero degli interventi dei parlamentari nella discussione del bilancio dimostra semmai un diffuso interesse del Parlamento in relazione ai tempi che spesso sono stati imposti dal Governo e dalla maggioranza, in vario modo, alla discussione del bilancio e ai suoi lavori in generale. Spesso avviene, per esempio, che da parte della maggioranza e da parte del Governo sia esercitata una pressione sia per il lavoro delle Commissioni, sia per il lavoro in Aula al rinvio di discussioni che si addensano poi in determinati periodi (quando i nodi vengono al pettine) dell'attività parlamentare, ed è evidente che in quei periodi il Parlamento, essendo oberato di lavoro, non possa svolgere tutto il lavoro che si è addensato.

Altra maniera con cui si toglie la possibilità al Parlamento di discutere in tempo il bilancio è quella adottata dal Governo nella distribuzione dei disegni di legge tra i due rami del Parlamento, distribuzione che non sempre è fatta in relazione ad una razionale ripartizione del carico del lavoro, ma è fatta con criteri di vantaggio politico per la maggioranza.

Un'altra ragione deriva dal prolungamento che per vari motivi la maggioranza e il

Governo impongono alla discussione di alcune leggi. Per esempio, nel caso particolare che stiamo discutendo, è evidente che la Camera non ha potuto occuparsi del bilancio, che per prassi ormai consolidata, e da noi ritenuta giusta, spettava a lei di discutere in prima lettura, perchè era impegnata a discutere la programmazione. Ma la legge di programmazione, come è stato ricordato questa mattina in Commissione, è stata presentata alla Camera nel giugno del 1965: e di chi è mai la colpa — non certo dell'opposizione — se alla fine del 1966 si sta ancora discutendo della programmazione e se l'altro ramo del Parlamento è ben lungi dal giungere ad una conclusione?

Io non ho avuto il tempo di farlo, ma credo che una indagine specifica delle cause del ricorso all'esercizio provvisorio da parte del Parlamento ci condurrebbe alla conclusione che, anche per gli anni passati come per quest'anno, esistono delle responsabilità dovute esclusivamente al Governo e alla maggioranza.

Resterebbe, infine, da considerare la congruità della legge Curti. Questa mattina la 5^a Commissione ha deciso di dedicare non appena potrà, e non si sa quando (se dovesse continuare a lavorare noi della 5^a Commissione con il ritmo massacrante di queste ultime settimane, a cui ha saputo resistere il nostro giovanissimo Presidente meglio di tutti noi, non so proprio quando ciò potrà avvenire), una serie di sedute allo studio di questi problemi e all'esame della congruità della legge Curti per il raggiungimento dei fini che essa si proponeva. Sono sicuro che questo studio darà dei risultati proficui, ma mi permetto di anticipare che, per quanto riguarda la possibilità di approvare il bilancio di previsione nei termini di legge, la legge Curti secondo me — e non sto a darne la dimostrazione — non oppone alcun impedimento.

Quanto ho detto, onorevoli colleghi, mi sembra che sia sufficiente per rendere conto al Senato delle ragioni per le quali il Gruppo comunista voterà contro l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale non può che richiamarsi alle proprie dichiarazioni ripetute molte volte e anche in questi giorni, in occasione della discussione delle provvidenze a favore degli alluvionati. Com'è noto, siamo contrari all'impostazione generale della politica finanziaria del Governo e in particolare siamo preoccupati per il continuo accrescere della pubblica spesa, specie delle spese correnti, e del parallelo pauroso accrescere del disavanzo.

Ovviamente non è possibile, in questo momento e in questa sede, una discussione approfondita: ci riserviamo di farla in modo ampio ed esauriente quando il problema verrà dinanzi a noi con il bilancio di previsione per il 1967. Ma dobbiamo fare fin d'ora una considerazione.

È veramente difficile trovare giustificazioni al fatto che anche quest'anno, sebbene non vi siano stati avvenimenti tali da interrompere i lavori parlamentari, quali crisi governative o elezioni di grande rilievo, si sia dovuti ricorrere all'esercizio provvisorio e per quattro mesi. Anzi proprio quest'anno, credo per la prima volta nella nostra storia parlamentare, la discussione del bilancio non è stata nemmeno iniziata né presso l'uno, né presso l'altro ramo del Parlamento e nemmeno nelle Commissioni. In tali condizioni, la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio perde il suo carattere formale per assumere un chiaro significato politico, per testimoniare di una determinata volontà che può trovare la sua spiegazione negli intenti politici del Governo e della maggioranza, ma che certamente contraddice ai principi di una sana e corretta amministrazione e in definitiva concorre a deteriorare una situazione già di per sé logora e difficile.

Anche per questo motivo, il Gruppo liberale darà voto contrario al disegno di legge. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, è chiaro che, parlando a titolo personale in una materia in cui la mia incompetenza è particolarmente rilevante, io abbia almeno la buona intenzione di rubare il minimo di minuti possibile al Senato. Ma, siccome qui si è voluto parlare del Governo, debbo dire che esso è perfettamente adempiente, per aver presentato il 31 luglio di quest'anno tutti i documenti (stati di previsione della entrata e della spesa) che doveva presentare. L'amico senatore Roda, dopo la diagnosi del mio nobilissimo e sempre magistrale amico senatore Martinelli, ha fatto una proposta, la quale potrebbe essere accettabile se non urtasse contro le ragioni del tempo.

Il mio concittadino senatore Roda ha cioè proposto che in dieci giorni Camera e Senato, superando i termini stabiliti per gli adempimenti, provvedano ad approvare lo stato di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 1967. Io non vedo qui l'amico Roda, ma quando lo vedrò gli ricorderò una semplice legge: che, tra le molte cose elastiche che vi sono nel mondo non c'è il tempo, e, per dirla alla latina, *tempus interpellat pro homine*.

Quindi il senatore Roda ha accettato la diagnosi del senatore Martinelli, ma ha proposto una terapia la quale è uccisa dalle condizioni temporali nelle quali ci troviamo.

Dirò invece qualcosa d'altro. Io non sono qui per criticare nessuna legge, però sono contrario al nominalismo delle leggi: per me ci sono solo delle leggi della Repubblica, che recano una data precisa, con giorno, mese, anno e un numero. Le leggi non sono del proponente, le leggi sono del Parlamento: è una cosa che voglio affermare con rispettosa decisione. Qualunque legge faccia il Parlamento, chiunque ne sia il proponente o li presentatore, qui non può essere ricordata col suo nome. È il Parlamento, e non il proponente, a fare le leggi.

Ciò a prescindere dalla comprensione, dalla stima che ho per la persona sotto il cui nome passa detta legge, che deve provvedere all'esame e all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Ma la prima osservazione che fa l'uomo della strada (questa sera proprio si potrebbe dire il non dottò sorge a parlare: io non sono un esperto in materia economica e finanziaria, anche se ho fatto la tesi di laurea in economia, ma quello è stato un errore della mia università) è un'osservazione immediata: si deve presentare lo stato di previsione dell'entrata e della spesa, o bilancio che dir si voglia, con termine improprio, entro il 31 luglio. Ma dopo il 31 luglio c'è il mese di agosto, dopo il mese di agosto c'è il mese di settembre. In altre parole, in genere, abbiamo il Parlamento chiuso.

Restano allora i mesi di ottobre, di novembre e un dicembre, il quale è ridotto dalle avanzanti festività. Quindi restano circa due mesi e mezzo a disposizione dei due rami del Parlamento, sia per l'esame delle tabelle nelle singole Commissioni, sia per l'esame presso le competenti Commissioni finanziarie e in Aula.

Ci sono dei termini da osservare. Gli estensori dei pareri sulle tabelle nelle Commissioni hanno dei termini ed ha un termine per noi la Commissione finanze e tesoro. Mi pare, quindi, (se dovessi parlare in gergo aeronautico), che evidentemente noi dobbiamo atterrare su una pista troppo corta; e quando la pista è corta si va oltre il terminale.

Qui apro una parentesi quadra, per esprimermi alla maniera dell'amico Roda: quello che egli ha detto circa un dato velivolo non è esatto, perchè quel velivolo è quello che ha fatto meno morti percentualmente, dacchè c'è l'aeronautica italiana. E ora chiudo la parentesi quadra.

Detto questo, penso che bisognerà forse cambiare il termine della presentazione, dato il periodo estivo nel quale la presentazione avviene; bisognerà ancora applicare, (e io mi auguro che la solerzia della nostra Presidenza porti presto in Aula quelle modifiche al nostro Regolamento) un tipo di discussione generale delle leggi più sollecito. Se è lecito leggere per quindici minuti, si deve leggere per quindici minuti e alla scadenza del quindicesimo minuto... (*Interruzione del senatore Bettoni*)... cade il microfono, mi suggerisce il senatore Bettoni.

Io penso poi che noi, oltre la lunghezza delle nostre discussioni, anche su leggi minori, che sottraggono al Senato tanto tempo, dovremmo riguardare un po' la questione della materia che viene in Assemblea. Penso che un maggior ricorso alle Commissioni, in sede deliberante ed anche in sede redigente, potrebbe alleggerire l'Assemblea di tanti provvedimenti e consentire quindi ad essa di dedicare più tempo allo stato di previsione della spesa come ai consuntivi dello Stato.

Inoltre (e con questo, signor Presidente, mi avvio celermemente alla conclusione, *motus in fine velocior*) penso che noi facciamo spesso delle leggi le quali hanno un contenuto solo regolamentare. Le leggi dovrebbero essere tacitiane, dovrebbero essere eminentemente sintetiche; il Decalogo è estremamente sintetico e prevede tutte le ipotesi commissive ed omissive.

E allora, alleggerendo la legislazione di tutto ciò che ha un contenuto meramente regolamentare, noi potremmo dedicare più tempo all'esame di quello che, in fondo, è il motivo per il quale i Parlamenti sono nati: controllare la spesa, e provvedere al modo con il quale alla spesa si possa far fronte, imponendo ai cittadini i balzelli necessari per coprirla.

Ho voluto parlare, così, rapidamente per dire che il Governo, che non ha bisogno di un difensore d'ufficio come me, è perfettamente in regola, e che quello che è accaduto è accaduto per delle circostanze che una modifica della legge ed una variazione delle modalità di discussione, e delle attribuzioni alle Commissioni dei singoli provvedimenti ed una variazione nel contenuto della legislazione ci consentiranno di non veder più ripetere; così non si dovrà più ricorrere a questo strumento dell'esercizio provvisorio perchè è chiaro che il Parlamento tutto ha il desiderio di autorizzare preventivamente l'entrata e la spesa, ma evidentemente questo non si può fare alle ore 20,44 del 20 dicembre, perchè di tempo non ne abbiamo più ed io, del resto, non ne ruberò oltre al Senato. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Salerni. Ne ha facoltà.

S A L E R N I. Indubbiamente, onorevoli colleghi, anche questa volta ci troviamo di fronte ad eventi che, superando ogni previsione ed aspirazione, neutralizzano i vantaggi che ci si era proposti di realizzare con l'approvazione della cosiddetta legge Curti (mi consenta il collega Cornaggia Medici di chiamarla così, anche se sono d'accordo con lui che le leggi non hanno denominazioni soggettive, sono leggi dello Stato) dato che essa aveva lo scopo di accelerare la procedura di approvazione del bilancio per effetto dell'organica unificazione della sua discussione. Tali eventi (fin troppo noti) ci impediscono di attenerci al precezzo insito nella norma costituzionale (articolo 81) di procedere all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1967 entro l'anno, ossia entro il prossimo 31 dicembre e ci costringe quindi a fare ulteriore ricorso all'esercizio provvisorio, che è concepito come mezzo costituzionale straordinario, ossia come mezzo da applicarsi soltanto nei casi di assoluta necessità e urgenza.

Nemmeno quest'anno, infatti, nonostante la coincidenza dell'esercizio finanziario con l'anno solare, siamo riusciti ad evitare la richiesta di esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, con tutte le conseguenze che esso potrebbe comportare in ordine alla parziale tardività del nostro controllo politico. Basterebbe, al proposito, considerare quello che è stato, poc'anzi, il rilievo del senatore Bertoli il quale ha fatto menzione dell'articolo 120 del bilancio di previsione, per renderci gravemente pensosi, in quanto (senza nostra autorizzazione) il Governo potrebbe contrarre dei mutui, che, appunto perché tali, non potrebbero essere calcolati in dodicesimi, ma andrebbero, invece, rapportati a tutta la partita iscritta in bilancio!

Non occorre che io mi attardi a sottolineare come la formazione del bilancio e la sua approvazione costituiscano l'atto più importante che Governo e Parlamento compiono per il legittimo svolgimento della vita economica e politica del Paese, la quale deve essere, e non potrebbe essere diversamente, una vita di progresso.

Autorizzare il Governo alla gestione del bilancio costituisce, da parte del Parlamento, il mandato ad operare secondo linee determinate e precise, secondo linee formalmente amministrative e contabili, anche se, in realtà, esse sono politiche, poiché si riallacciano alla linea fondamentale del programma in base a cui lo stesso Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia del Parlamento. Ecco perchè tale linea politico-programmatica e, quindi, economica va, ogni anno, seguita, controllata e verificata.

Non è possibile, tuttavia, che la mancata, tempestiva approvazione del bilancio possa arrestare l'attività finanziaria e, conseguentemente, l'attività amministrativa dell'Esecutivo ossia del Governo dello Stato. L'attività deve continuare, in presenza dell'ancora non avvenuta approvazione del bilancio da parte del Parlamento. È proprio per questo che soccorre l'istituto dell'esercizio provvisorio, il quale si concreta, come è noto, nella abilitazione al Governo di continuare nella gestione amministrativa anche nelle forme dell'approvazione del bilancio e fino a quando non sia intervenuta l'approvazione.

L'istituto dell'esercizio provvisorio, che nel passato trasse il proprio presupposto e il proprio fondamento giuridico dalle leggi che ne autorizzarono di volta in volta l'esecuzione, trovasi ora sancito, come è noto, nel citato articolo 81 della Costituzione, il quale lo ha recepito come un istituto di carattere normale, subordinandolo alla condizione che esso sia concesso per legge e non possa superare il limite massimo di quattro mesi.

Trattandosi di norma derogativa del precezzo costituzionale dell'annualità del bilancio e della sua approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il carattere eccezionale, anzi straordinario della norma relativa alla concessione dell'esercizio provvisorio, implica, necessariamente, che ad esso possa farsi ricorso soltanto nei casi di necessità, salvo, ben si intende, l'eventuale giudizio di responsabilità politica sull'uso della gestione provvisoria da parte del Governo da effettuarsi, anche prima che in sede di rendiconto, in sede di discussione per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione. È evidente che, pur potendosi muovere even-

tuali critiche al Governo anche in sede di discussione della richiesta di esercizio provvisorio per la facoltà che al Parlamento anche in tal caso compete, è sostanzialmente impossibile una diversa concezione perché essa importerebbe quell'approfondimento politico che, in sede di discussione del bilancio ordinario, il comma primo dell'articolo 81 della Costituzione invece consente, riconoscendo implicitamente alle Camere il diritto di proporre e discutere su eventuali emendamenti o modifiche delle voci del bilancio, purchè non importanti, naturalmente, nuovi tributi e nuove spese.

Sotto tale riflesso, appunto, non potrebbe disconoscersi che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, specie di fronte all'imminente scadenza del termine costituzionale del 31 dicembre, non possa essere interpretata come atto d'incondizionata fiducia al Governo, trattandosi di un atto formale, costituzionalmente ineccepibile, imposto da circostanze obiettive, cioè dall'assoluta impossibilità, allo stato dei lavori del Parlamento, di approvare il bilancio di previsione entro il termine dell'anno. Il riconoscimento del carattere formale dello istituto non importa, però, che l'autorizzazione (che esso comporta) sia svincolata da qualsiasi riferimento documentale.

Opportunamente, pertanto, il disegno di legge in esame indica il documento su cui l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio deve basarsi, facendo espresso riferimento al bilancio presentato, dal Governo, alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966 e concernente l'anno finanziario 1967. In particolare il disegno di legge propone che la gestione provvisoria del bilancio statale sia concessa secondo gli statuti di previsione contemplati nello stesso disegno di legge e integrati dagli altri adempimenti che il Governo va gradualmente attuando in base alla legge di riforma del bilancio. Mi riferisco all'avvenuta tempestiva presentazione dei « rendiconti » e dei « conti residui passivi », cui ha fatto testè riferimento il relatore senatore Martinelli, relativi all'esercizio scaduto; mentre è evidente che alla carenza di più adeguata documentazione, che dovrebbe accompagnare, secondo il voto del Parlamento,

la presentazione degli atti relativi ai preventivi ed ai consuntivi e alla mancata operatività dell'invito manifestato dalle Camere di dare alle « note preliminari » un prevalente carattere di illustrazione delle direttive politiche ed economiche di settore, relative cioè alla spesa di ciascun Ministero, si provvederà gradualmente, non potendosi discoscere la complessità della innovazione che si intende attuare.

In base a tale premessa e in base al presupposto della validità, ossia dell'efficacia giuridica dell'articolo 51 della legge di contabilità dello Stato il quale, ponendo una limitazione di natura quantitativa, impone solo che le erogazioni di spesa siano di importo non superiore alla quota del fondo iscritto in bilancio e corrispondenti al periodo di tempo a cui la spesa si riferisce, ritengo che non possano contestarsi le ragioni di indole obiettiva che giustificano la presentazione del disegno di legge n. 1974. Quest'anno più degli anni precedenti, onorevoli colleghi, non potremmo, infatti, non riconoscere che si è venuto a riscontrare quello stato di necessità, già da me posto in rilievo. Del ritardo nell'approvazione del bilancio non potrebbe ritenersi responsabile il Governo, perché ha presentato il bilancio e gli allegati nel termine di legge del 31 luglio 1966. Nè, poi, della mancata tempestiva approvazione del bilancio sarebbe lecito adossare la responsabilità al Parlamento, come è stato fatto dall'opposizione nell'errore presupposto che, da parte della maggioranza e dello stesso Governo, sarebbe mancata la volontà politica di soddisfare allo adempimento costituzionale, imponendo la preventiva o prioritaria approvazione del piano quinquennale di programmazione economica ossia di un disegno di legge politicamente strumentalizzato per fini propri e a cui l'opposizione si era opposta appunto per gli effetti negativi della scelta sulla normale attività del Parlamento.

In altri termini l'opposizione non muove addebito al Governo di mancata presentazione formale del bilancio alla Camera dei deputati secondo la prassi finora adottata, con la nostra autorizzazione, di far esaminare ed approvare il bilancio annuale, alterna-

tivamente, ossia con diritto di priorità alternativa da uno dei due rami del Parlamento. L'opposizione, pur riconoscendo la necessità e l'utilità di questa prassi, ha rivolto, invece, rimprovero al Governo, e quindi alla maggioranza, per non aver stabilito i tempi per la discussione del bilancio in relazione alla programmazione economica nel senso che Governo e maggioranza, nello imporre l'adozione della procedura legislativa per l'approvazione del programma di sviluppo economico quinquennale, avrebbero inutilmente appesantito i lavori della Camera dei deputati senza l'opportuno accordo fra la discussione del programma e la discussione del bilancio.

Ma, onorevoli senatori, al riguardo rilevo che la concessione dell'esercizio provvisorio si rende necessaria, oggi più che mai, proprio perchè all'approvazione del bilancio occorre far precedere la legge di pianificazione, la quale ne costituisce il presupposto logico e giuridico, perchè essa contiene i necessari dati di riferimento, dato che tutto il bilancio oggi è concepito e congegnato in chiave di programmazione economica. In ogni caso, anche nella eventualità che l'altro ramo del Parlamento avesse potuto venire o fosse già pervenuto all'approvazione del documento, credo che noi non potremmo trascurare di considerare una circostanza che ritengo non sia stata, finora, rilevata nella sua importanza pratica, nel senso che ci saremmo venuti a trovare oggi nella stessa necessità in cui ci troviamo. Non potrei, infatti, non osservare che, anche se la Camera dei deputati fosse riuscita ad approvare, in tempo, il disegno di legge relativo al bilancio, il Senato si sarebbe venuto a trovare, egualmente, nella impossibilità di approvarlo entro la fine dell'anno in corso, avendo dovuto discutere, ampiamente, sui complessi disegni di legge di conversione dei decreti-legge adottati per la effettuazione degli interventi resi necessari dalle recenti calamità alluvionali.

Peraltro: sotto un punto di vista strettamente di ordine formale, noi non potremmo non considerare che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bi-

lancio 1967; il che (almeno da parte sua e salvo, ben s'intende, il nostro diritto autonomo e sovrano) significa che l'altro ramo del Parlamento non ha registrato motivi tecnici ostacolari all'approvazione; mentre, per quanto concerne il profilo politico, non potremmo, ulteriormente, non considerare che proprio l'approvazione dei disegni di legge recanti provvedimenti pro-alluvionati e per la ricostruzione delle zone danneggiate rende necessario il ricorso allo esercizio provvisorio. E, invero, poichè i provvedimenti (cui si riferiscono i citati disegni di legge di conversione) potrebbero avere una certa incidenza sulle entrate e sulle spese statali, è opportuno e conseguenziale che all'approvazione del bilancio, nel suo assetto definitivo, si proceda con la necessaria oculatezza, tenendo conto di tale incidenza.

Di fronte allo stato di necessità (poichè di vero e proprio stato di necessità si tratta anche se non è stato detto finora da nessuno) io affermo che la condotta del Parlamento trovi piena legittimazione e giustificazione nella responsabilità di non voler e di non poter interrompere l'attività finanziaria e quindi l'attività pubblica amministrativa dello Stato, che della prima è premessa. Anche a nome del mio Gruppo, ritengo, pertanto, che non possa mancare il nostro voto favorevole al disegno di legge concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1967.

Ho finito, onorevoli colleghi, per quanto riguarda il mio breve intervento sull'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio. Mi corre, tuttavia, l'obbligo, per rispetto non soltanto del Parlamento, ma anche del relatore Lo Giudice, di dire qualche cosa in merito alla nota di variazione (che ci era stata proposta e indicata come il primo provvedimento al riguardo). L'abbiamo già considerata, implicitamente, allorchè abbiamo approvato la seconda nota di variazione, rilevando che per effetto del maggiore gettito d'imposta di ricchezza mobile sull'ammontare contemplato nel bilancio finanziario di previsione per il 1966, vi era copertura sufficiente anche per i provvedimenti di primo intervento pro-alluvionati. A maggior ragione, quindi, deve ritenersi che (sempre entro

i limiti del consuntivo) vi fosse sufficiente copertura per provvedere al piano di finanziamento della scuola, a cui si riferisce tale « prima nota di variazione », ora in discussione.

Ritengo, perciò, che anche sotto questo profilo noi possiamo essere tranquilli ed esprimere il nostro voto favorevole. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro*).

PR E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Martinelli, relatore sul disegno di legge n. 1974.

M A R T I N E L L I , relatore sul disegno di legge n. 1974. Risponderò succintamente alle considerazioni che i colleghi Roda, Bertoli, Bergamasco, Cornaggia Medici e Salerni hanno qui svolto e naturalmente non mi soffermerò sulle considerazioni di consenso al disegno di legge, bensì sulle principali osservazioni di dissenso.

Io penso di aver chiaramente esposto il mio punto di vista all'Assemblea. Il Governo ha rispettato scrupolosamente i termini: non possiamo, dunque, a meno che non vogliamo mirare a un bersaglio premeditato, chiamare questa volta in causa il Governo. Il Governo è stato per la prima volta puntualmente rispettoso di tutti gli adempimenti costituzionali. È a noi (non a noi come Assemblea, ma a noi come Parlamento) che tocca va essere puntuali.

Fatta questa premessa, in forza della quale io posso anche fare un certo calo agli elogi che da certe parti mi sono giunti e che poi hanno permesso di utilizzare talune mie argomentazioni in senso non certo corrispondente alla ragione per la quale io le ho esposte, io desidero dire, circa l'affermazione del collega Roda, (il quale ha affermato che noi rilasciamo una cambiale in bianco al Governo), che si potrà dire tutto, si potrà fare appello a molte comparazioni, ma non a quella della cambiale in bianco. Il Governo ha presentato un disegno di legge di 128 articoli, ha presentato venti nutritissime tabelle, ha ripartito la spesa in circa tre mila capitoli; ognuno di questi capitoli ha una previ-

sione, una legge di richiamo, un richiamo alla spesa che è stata stanziata nello scorso esercizio e c'è perfino, in succinto, una ragione delle variazioni. È una cambiale, se vogliamo usare questo termine, specificatissima, minuziosissima: possiamo dire tutto tranne che il Parlamento si trovi di fronte ad una cambiale in bianco. Quello che conta per noi è che il Parlamento non ha espresso il suo avviso sulle linee del bilancio, sulle linee di un bilancio che ogni anno aumenta la sua spesa, cambia la qualifica della sua spesa, intreccia le sue conseguenze con settori del Paese sempre diversi. Questo noi dobbiamo tener presente: che autorizzando una spesa estremamente descritta nelle sue componenti lo facciamo senza aver potuto esprimere un avviso sulla politica generale del Governo, sulle connessioni del bilancio con la finanza, sui riflessi che l'insieme di questa spesa presenta con i vari settori economici e sociali del Paese.

Ma è stato detto (e questo l'ha fatto in modo particolare il collega Bertoli, su una parte delle cui considerazioni generali non posso non essere d'accordo, e lo ha fatto anche il collega Roda) che io mi sono limitato a porre degli interrogativi e non ho indicato dei suggerimenti. Ma, onorevoli colleghi, non era questa la sede: non è certo pensabile, in sede di esercizio provvisorio, di proporre gli elementi di un differente esame del bilancio, e, ancora di più, di una diversa regolamentazione dei nostri lavori. Noi si poteva all'ultima o alla penultima eduta di quest'anno, pressati da tante cose, pensare che io potessi venire qui — e in sede di relazione orale — con delle proposte in questa materia. Io però ringrazio il collega Cornaggia Medici il quale ha esposto talune tesi sulle quali penso che, ad un certo momento, il Parlamento potrà discutere.

Prima di concludere, voglio ancora richiamare un concetto che ho prima succintamente già indicato. Non si può pensare che noi abbiamo la possibilità ogni anno di esaminare 3 o 4 mila pagine di rendiconto di un esercizio, 4 o 5 mila pagine di relazioni della Corte dei conti, e di fare un'analisi minuta di tutte quelle che sono le tabelle che ci vengono fornite. Forse bisognerà arrivare

anche da noi, come ritengo si sia arrivati altrove, a stralciare dal nostro bilancio quella che possiamo considerare la parte consolidata, che non ha più una significazione ricorrente (abbiamo numerosissimi capitoli del nostro bilancio che si riferiscono al trattamento del personale), per dedicarci esclusivamente a quei capitoli che sono particolarmente indicativi della politica che il Governo si propone di svolgere.

Un'ultima considerazione voglio dedicare al collega Bergamasco, il quale ha annunciato il voto contrario del suo Gruppo perchè quest'anno il Parlamento, egli ha detto, non ha nemmeno potuto iniziare l'esame del bilancio. Non è questo che noi dobbiamo considerare, bensì le cause, e le cause dobbiamo esaminarle noi, perchè sta a noi stabilire il modo di condurre i lavori del Parlamento. Il nostro Regolamento stabilisce che perfino l'ordine del giorno di ogni seduta, almeno teoricamente, rientra nella facoltà di decisione dell'Assemblea. Comunque, se veramente questa sera da quest'Aula scaturisse la volontà di respingere l'esercizio provvisorio, io vi domando: siamo disposti tutti a metterci subito a discutere il bilancio? E a condurre in porto i lavori entro il 31 dicembre? Oppure siamo disposti ad assumerci la responsabilità di impedire, a partire dal prossimo gennaio, quello che è lo svolgimento della vita del Paese attraverso l'attività che il bilancio consente? Ecco perchè io dico all'illustre collega Bergamasco che si può nel Parlamento avere il dubbio ardire di proporre di non approvare l'esercizio provvisorio, soltanto se si ha la sicurezza che c'è una maggioranza che lo farà approvare. Solo così, in questa materia, si può assumere una posizione polemica negativa, nella convinzione che c'è una maggioranza che nella sua responsabilità consentirà al Paese di continuare ad usufruire di quegli interventi che sono collegati all'esercizio del bilancio.

Anche per questa ultima considerazione mi permetto di rinnovare ai colleghi del Senato l'invito ad approvare l'esercizio provvisorio. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, puntualmente il 31 luglio 1966 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, ebbe a presentare alla Camera dei deputati il bilancio di previsione per il 1967; e insieme con quel documento presentò il conto dei residui, distinto amministrazione per amministrazione, nonchè il rendiconto generale dell'anno 1965, fatto questo veramente nuovo e lungamente auspicato dal Parlamento in molte discussioni precedenti, che mette in condizioni il Parlamento stesso, per la prima volta, di discutere insieme il bilancio di previsione dell'anno 1967 e il rendiconto dell'anno 1965. Soltanto nella seduta del 6 dicembre 1966 il Governo ebbe a presentare alla Camera il presente disegno di legge che proponeva l'esercizio provvisorio per la durata di tre mesi, fino al 31 marzo 1967. Ciò fece nella considerazione e nella previsione che, appunto, i venti giorni o poco più intercorrenti fra il 6 dicembre e il 31 dicembre non sarebbero stati sufficienti a consentire la discussione e l'approvazione del progetto di bilancio in entrambi i rami del Parlamento.

Poichè le cose sono in questi termini, devo dire che non riesco a spiegarmi come possano essere state mosse, da parte di alcuni intervenuti, critiche così serrate e private di fondamento concreto.

La constatazione del ritardo, ovviamente, non vuol significare da parte del Governo non dirò una critica, ma neppure il più tenue o velato rilievo (nè potrebbe esserlo) in ordine allo svolgimento dei lavori parlamentari. Le Assemblee si danno per loro conto, autonomamente, nella loro sovranità, un ordine dei lavori: decidono l'agenda della propria attività ed il Governo è perfettamente consapevole delle esigenze del Parlamento, investito dell'esame di numerosi provvedimenti ed assillato da tante scadenze.

Non si tratta soltanto di una serie di disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare i quali si susseguono con ritmo assai serrato; si tratta, molte volte, di provvedimenti che si accavallano e si sovrappo-

gono in modo talmente tumultuoso da portare alle conseguenze ricordate questa sera dal senatore Bertoli, allorchè ha fatto cenno alle recenti lunghe sedute, fino a notte alta, della Commissione finanze e tesoro. Lo stesso senatore Bertoli ha accennato una critica circa la distribuzione del lavoro fatta dal Governo, attraverso la presentazione dei disegni di legge alla Camera o al Senato.

La critica potrebbe avere obiettivo fondamento se — in seguito a ciò — uno dei due rami del Parlamento fosse stato messo in condizioni di rimanere inoperoso mentre l'altro era sovraccarico di lavoro. Non è però questa la situazione nella quale il Parlamento italiano si trova: tanto la Camera dei deputati quanto il Senato della Repubblica, lunghi dal rimanere inoperosi, sono chiamati ad esaminare disegni di legge complessi e a scadenze ravvicinate.

In questa situazione non credo che ci sia da fare processi per presunte colpe o responsabilità. C'è soltanto, forse, da approfondire l'indagine, come esattamente ha fatto il senatore Cornaggia Medici, cosa di cui lo ringrazio, in ordine al funzionamento della legge 1° marzo 1964, n. 62.

La legge 1° marzo 1964, n. 62, ha spostato il termine di presentazione del bilancio dal 31 gennaio al 31 luglio, in relazione alla coincidenza con l'anno solare dell'esercizio finanziario.

Il senatore Cornaggia Medici ha fatto riferimento ai due mesi estivi — agosto e settembre — praticamente non utilizzabili per il lavoro parlamentare. È un problema che dovrà essere esaminato, anche se non mi pare di facile soluzione. Forse si potrebbe (ma è solo una idea appena accennata) fare in modo che il ramo del Parlamento che ha di volta in volta in primo esame il bilancio dello Stato anticipasse le sue ferie, per riprendere i lavori ai primi di settembre.

È un'idea, ripeto, soltanto abbozzata, non scevra probabilmente di difficoltà per la sua attuazione.

Per quel che riguarda altri rilievi mossi al disegno di legge, mi pare che uno di essi abbia importanza politica e desidero perciò sottolinearlo. Per gli altri ha risposto egregiamente e compiutamente il relatore, sena-

tore Martinelli; mi rimetto perciò alla sua relazione e alla sua replica, delle quali lo ringrazio. Il rilievo cui mi riferisco è quello relativo alla interferenza fra programmazione e bilancio.

Devo rettificare qui una notizia inesatta fornita dal senatore Roda, allorchè ha criticato un intervento, in realtà assai pregevole, dell'onorevole De Pascalis, in sede di discussione sull'autorizzazione all'esercizio provvisorio, alla Camera. L'onorevole De Pascalis, che non era il relatore, ma solo un oratore intervenuto nel dibattito, ha svolto un interessante intervento sui rapporti tra programmazione e bilancio. Egli ha sostenuto l'opportunità della precedenza assoluta della programmazione sul bilancio, il che giustificherebbe il fatto che la Camera si sia impegnata a fondo sul progetto di programma presentato il 16 giugno 1965 dal Governo. Non credo che si tratti in realtà di istituzionalizzare un concetto di anteposizione e di posposizione tra i due argomenti. È assurdo alimentare un contrasto fra questi due temi: programmazione e bilancio non sono termini che possono andare in disaccordo; essi devono sempre più combaciare e andare di pari passo.

Le difficoltà sorgono e sono proprie di questa fase iniziale: a programmazione approvata (e auguriamoci che ciò avvenga al più presto), il bilancio dev'essere, al di là e al di sopra di ogni relazione degli organi governativi, il documento in cui effettivamente si concreta, anno per anno, l'attuazione della previsione programmatica, contenuta nel piano quinquennale.

Qualunque termine di contrasto o di concorrenza tra questi due argomenti deve essere perciò assolutamente bandito.

Dirò, per concludere, che, mentre il progetto di legge governativo prevedeva, per l'esercizio provvisorio, la scadenza del 31 marzo, la Camera dei deputati ha voluto, nella previsione evidentemente del suo futuro lavoro, stabilire la data del 30 aprile, ultimo termine utilizzabile, il che aggrava per il Governo le responsabilità che derivano dall'uso di questo strumento assolutamente eccezionale qual è l'esercizio provvisorio. Il Governo, infatti, anche in sede di discussio-

540^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 DICEMBRE 1966

ne alla Camera, ha sostenuto che, nella sua previsione, i tre mesi sarebbero stati sufficienti; la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto di proporre la proroga dell'esercizio provvisorio a quattro mesi. Il Governo doverosamente si è rimesso al voto dell'Assemblea; è quello che fa anche questa sera nel momento in cui raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1074. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato

per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1974 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1975. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario:*

Articolo unico.

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo n. 1003. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . L. 35.130.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 3523. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5) . . L. 35.130.000.000

Variazione che si apporta all'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Partita che si integra:

Ministero della pubblica istruzione:

Interventi per lo sviluppo della scuola L. + milioni 35.130

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare e poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sui lavori del Senato

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, secondo gli impegni presi a suo tempo, nella seduta di domani avrebbe dovuto aver luogo il seguito della discussione della mozione del senatore Terracini e delle interpellanze dei senatori Masciale, Cataldo e Grimaldi sui problemi della previdenza agricola. Per accordi intervenuti, il seguito di tale discussione è invece rinviato alla ripresa dei nostri lavori in gennaio.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

S I M O N U C C I , Segretario:

DI PRISCO, MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se — in considerazione della grande importanza del ruolo dei Consorzi antituberculari per la profilassi della tubercolosi e per una efficace campagna di assistenza e di difesa attiva, nonchè dell'interesse dei lavoratori e dei loro sindacati al buon funzionamento di questi organismi e al successo dei programmi sanitari ad essi affidati; tenuto conto che l'articolo 272 del testo unico delle leggi sanitarie prevede che le associazioni sindacali possono far parte dei suddetti Consorzi e quindi essere rappresentate nei Comitati tecnico-amministrativi, secondo le norme degli Statuti dei Consorzi stessi — non ritenga opportuno promuovere, con apposite direttive da impartire d'intesa con i sindacati dei lavoratori, una modificazione delle disposizioni in vigore, con particolare riferimento agli Statuti dei Consorzi antituberculari, per consentire l'utile parte.

cipazione dei lavoratori alla gestione dei Consorzi stessi. (1578)

CIPOLLA, CARUBIA, GRANATA, PERTA, CONTE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle esigenze degli edili, degli artigiani, dei commercianti, della popolazione tutta di Agrigento che, in conseguenza della frana e della mancata o comunque insufficiente attuazione dei provvedimenti legislativi adottati, versano in un tale stato di disagio e disperazione da consentire ad un gruppo di speculatori, che avrebbero dovuto essere da tempo emarginati, di influire ancora negativamente sulla vita e sulla situazione della città. (1579)

PAFUNDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine alle valutazioni espresse circa la presenza del dottor Silvio Tavolaro, Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla commemorazione di Alfredo Rocco. (1580)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE DOMINICIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e della foreste.* — Per conoscere se corrisponda al vero che è stata avanzata richiesta da parte del Consorzio di bonifica Vestina, con sede in Pescara, per ottenere la concessione per la utilizzazione delle acque del fiume Fino, con la costruzione di un invaso in comune di Bisenti (Teramo).

Tale realizzazione creerebbe grave disagio economico e sociale alle popolazioni di Bisenti e di Castiglione M. Raimondo perchè verrebbero private con l'invaso delle acque del Fino, che sono le uniche utilizzabili per usi agricoli ed igienici nei citati due Comuni. (5607)

DE DOMINICIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perchè esamini con benevola attenzione le urgenti necessità di finanza-

menti, nel settore dell'edilizia scolastica, ai comuni di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi (Teramo), ove si è costretti ai doppi turni sia nella scuola elementare che in quella media, e ne tenga conto nella formulazione dei prossimi programmi. (5608)

DE DOMINICIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree deppresse del Centro-Nord.* — Perchè esamini la possibilità, come da voto unanime espresso dal Comitato regionale per la programmazione economica degli Abruzzi, di includere fra i comprensori turistici i territori in provincia di Teramo, denominati Monti della Laga, Montagna dei Fiori, Monte Fultrone e Vallata della Vibrata, che offrono enormi possibilità di sviluppo turistico. (5609)

DE DOMINICIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè esamini con sollecitudine la domanda avanzata dal Consorzio di bonifica di Isola del Gran Sasso (Teramo) per l'ampliamento del suo territorio con la inclusione dei comuni di Castelli, Castel Castagna, Cermignano, Cellino Attanasio, Bisenti, Arsita, Atri, Pineto e Silvi.

L'accoglimento di tale domanda arrecherebbe enorme beneficio alla popolazione di quei territori deppressi. (5610)

PIOVANO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se e come intendano intervenire per garantire ai dipendenti della società Sculponia di Casteggio (Pavia) il rispetto dei loro diritti sindacali e civili, gravemente compromessi dall'atteggiamento autoritario e persecutorio della Direzione. Nella fabbrica non esiste di fatto una Commissione che rappresenti il personale e i singoli dipendenti sono sottoposti a una disciplina vessatoria. Basti ricordare in proposito il caso della famiglia Rizzato, sottoposta a una vera e propria persecuzione. L'operaio Roberto Rizzato, di anni 16, viene licenziato perchè reo di essersi assentato dal lavoro mezza giornata perchè indisposto. La madre, si-

gnora Scola Angela, chiede allora di parlare al Direttore, signor Vittorio Lava: non viene ricevuta, e alle sue insistenze viene fatto intervenire un graduato della squadra di polizia giudiziaria di Casteggio, brigadiere Antonio Gammeri, che la caccia via in malo modo, talchè a seguito delle violenze subite la signora, già malata, riporta ecchimosi e dolori vari. Come se questo non bastasse, la Scola viene pure denunciata alla Autorità giudiziaria; dopo di che, a conclusione della odissea, viene licenziato dalla Ditta, senza motivazione alcuna, anche il signor Luigi Rizzato, invalido civile, padre di Roberto. In tal modo una famiglia di sette persone, con i genitori ammalati, si ritrova sul lastrico.

Si chiede su questi fatti una rigorosa indagine, che riporti serenità nella famiglia colpita, metta a freno i prepotenti, e assicuri all'interno della fabbrica la normalità dei rapporti sindacali. (5611)

Annuncio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

S I M O N U C C I , Segretario:

n. 1153 del senatore Terracini e di altri senatori.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 dicembre 1966

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 21 dicembre, alle ore 11,30, con il seguente ordine del giorno :

I. Interpellanza.

II. Interrogazioni.

III. Disciplina della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (Doc. 123).

IV. Votazione del disegno di legge:
Trapianto del rene tra persone viventi (1321).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

2. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1º dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia (1962).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

VI. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

Interpellanza all'ordine del giorno

NENCIONI, BASILE, CREMISINI, CROLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI. — *Al Presidente*

del Consiglio dei ministri. — Con riferimento alle dichiarazioni fatte alla stampa dal Ministro della giustizia in merito alla presenza del Presidente della suprema Corte alla celebrazione commemorativa del pensiero, della dottrina e dell'opera di Alfredo Rocco, da parte dell'onorevole Titta Madia, gli interpellanti chiedono:

se condivida le valutazioni discriminatorie, consuete ormai da parte dell'attuale Ministro di grazia e giustizia, e le pretese limitazioni dell'esercizio dei diritti scaturenti dalla Costituzione della Repubblica;

se non ritenga che le norme costituzionali che sanciscono i diritti di associazione, di libera manifestazione del pensiero, di riunione, e che disciplinano i rapporti di civile convivenza non siano in contrasto con l'atteggiamento di illecita ingerenza da parte dello stesso Ministro sull'esercizio di tali diritti ad opera degli appartenenti all'ordine giudiziario;

se non ritenga che l'ingerenza del Ministro in procedimenti giudiziari in corso, come è avvenuto per un procedimento contro ignoti per la morte dello studente Paolo Rossi, per il procedimento contro alcuni alunni del liceo Parini di Milano, sia in stridente contrasto con il principio costituzionale dell'indipendenza della Magistratura e si concreti in un velleitario tentativo di politicizzare l'accertamento delle azioni antigiuridiche e colpevoli ed il riferimento della responsabilità penale, facendo leva su ritenute deviazioni di qualche isolato magistrato;

quali provvedimenti intenda adottare perché tali disinvolti atteggiamenti non si ripetano, atteggiamenti che involgono ed implicano precise responsabilità politiche e collegiali del Governo e contribuiscono ad instaurare un clima inconcepibile in uno Stato di diritto. (532)

Interrogazioni all'ordine del giorno

TOMASSINI, SCHIAVETTI, LUSSU, ALBARELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga necessario

ed urgente (ove non lo abbia già fatto) sottoporre al Consiglio superiore della magistratura il caso, che ha suscitato vive proteste e deplorazioni negli ambienti giudiziari e forensi, della partecipazione del primo Presidente della Corte di Cassazione e di un sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma alla manifestazione celebrativa della figura di Alfredo Rocco, e di esaltazione del fascismo. (1529)

LAMI STARNUTI, BERMANI, FENOALTEA, BATTINO VITTORELLI, BONAFINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il loro giudizio in merito alla partecipazione del Primo Presidente della Cassazione alla riunione promossa dal MSI ad esaltazione di Alfredo Rocco, considerato il legislatore del regime fascista. (1534)

MORVIDI, TERRACINI, KUNTZE, MARIS, GRAMEGNA, GIANQUINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quali iniziative intenda prendere nei confronti del dott. Silvio Tavolaro, Primo Presidente della Corte di Cassazione, e del dottor Ottorino Ilari, Sostituto Procuratore Generale, i quali sono intervenuti, con manifesta e pubblica adesione, alla celebrazione dell'ex Ministro fascista Alfredo Rocco che ha mirato ostentatamente ad onorare l'elaboratore della legislazione sulla quale la dittatura ha formato il proprio dominio con oltraggio permanente ad ogni principio di giustizia e di libertà, mettendosi così i due Magistrati in contrasto insanabile con i doveri da essi assunti nel prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica democratica. (1543)

PAFUNDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine alle valutazioni espresse circa la presenza del dottor Silvio Tavolaro, Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla commemorazione di Alfredo Rocco. (1580)

SCHIAVETTI, TOMASSINI, LUSSU, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che la commemorazione di Alfredo Rocco, tenutasi a Roma il 27 novembre 1966, si è risolta in una manifestazione di apologia del fascismo e del suo legislatore che introduce i mezzi giuridici per l'affermarsi e il consolidarsi della dittatura fascista, con le leggi istitutive del tribunale speciale e soppressive delle libertà democratiche e con il ripristino della pena di morte; manifestazione che ha suscitato vive reazioni in tutti gli ambienti democratici;

2) come spiega il comportamento delle autorità di polizia che hanno assistito passivamente al rito apologetico e non sono intervenute per sciogliere una dimostrazione nella quale si commetteva apertamente il reato di apologia del fascismo né hanno proceduto a denunce penali nei confronti dei responsabili;

3) se, in conseguenza, intenda adottare provvedimenti, e quali, nei confronti delle stesse autorità di polizia che hanno omesso un doveroso atto del loro ufficio, commettendo essi stessi un reato. (1530)

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari